

(N. 2490-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONI DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro *ad interim* del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

NELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 1952

Comunicate alla Presidenza il 9 marzo 1953

Mofidiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame e alla nostra discussione investe un problema grave complesso e delicato che interessa tutto il territorio nazionale e che, da molti anni, occupa studiosi e tecnici, turba e preoccupa, per opposte ragioni, i proprietari terrieri e i coltivatori diretti.

I contributi unificati in agricoltura, come del resto è noto, costituiscono il principale gettito, per non dire l'unico, per l'attuazione della previdenza sociale nel settore agricolo ed hanno il grande merito di avere introdotto e reso possibili le assicurazioni sociali in questo campo, nonostante le aspre critiche cui furono e sono fatti bersaglio e nonostante anche, perchè non dirlo? gli inconvenienti, le lacune e le manchevolezze che presentano i sistemi di accertamento e di riscossione degli stessi.

Non bisogna tuttavia dimenticare i particolari aspetti del problema previdenziale in agricoltura. La dispersione dei lavoratori nelle campagne, la instabilità del rapporto di lavoro per le categorie bracciantili, l'analfabetismo, la scarsa comprensione dell'importanza della previdenza, che talvolta si riscontra sia negli imprenditori che nei lavoratori, l'ingente numero dei beneficiari e delle ditte contribuenti, costituiscono un insieme di spinose difficoltà che rendono i problemi della previdenza nel settore agricolo assai più complessi che negli altri settori della produzione.

Ci sia allora consentito, per rendere più agevole, più facile e più comprensibile la nostra esposizione, di riassumere, in brevi tocchi, la situazione della previdenza sociale prima e dopo la riforma del 1938 e quella che sarà se il presente disegno di legge verrà approvato in relazione, logicamente, all'accertamento e alla riscossione dei rispettivi contributi.

I. — SITUAZIONE IN MATERIA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN AGRICOLTURA ANTERIORMENTE AL 1938.

- a) Assicurazioni cui si riferiscono
- b) Sistemi di riscossione.

Le assicurazioni di previdenza anteriormente al 1938 comprendevano: a) la invalidità e vecchiaia; b) la tubercolosi; c) la maternità — poi nuzialità e natalità — oggi tutela delle lavoratrici madri; d) le mutue di assistenza malattie; e) gli infortuni agricoli; f) gli assegni familiari; g) i contributi sindacali.

Per la riscossione dei relativi contributi vigevano sistemi differenti. In alcune provincie veniva praticato il sistema delle marche che i datori di lavoro avrebbero dovuto applicare direttamente sulle tessere personali intestate ai singoli lavoratori, in altre si redigevano elenchi periodici che i datori di lavoro avrebbero dovuto trasmettere all'Istituto di previdenza col contemporaneo versamento dei relativi contributi; in altre ancora vigeva il sistema della riscossione a mezzo ruolo.

- c) Contributi per l'assicurazione infortuni.

La esazione, poi, dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro il cui ammontare era determinato di anno in anno per ciascuna provincia in base al fabbisogno delle mutue, veniva fatta unitamente alle imposte erariali sui fondi rustici, sistema che anche attualmente si continua oltre che per la sua speciale natura anche perchè non ha dato luogo ad inconvenienti nella sua applicazione.

a) La seguente tabella indica l'onere di ciascuna Provincia per l'assicurazione degli infortuni in agricoltura nell'anno 1951.

Num. d'ordine	PROVINCIE	Fabbisogno di ciascuna provincia	Num. d'ordine	PROVINCIE	Fabbisogno di ciascuna provincia
1	Alessandria	42.500.000	28	Genova	14.300.000
2	Asti	18.000.000	29	Imperia	15.800.000
3	Cuneo	43.400.000	30	La Spezia	13.100.000
4	Novara	27.700.000	31	Savona	11.900.000
5	Torino	40.500.000	32	Bologna	90.100.000
6	Vercelli	40.900.000	33	Ferrara	56.100.000
7	Aosta	6.100.000	34	Forlì	36.700.000
			35	Modena	56.100.000
8	Bergamo	34.500.000	36	Parma	34.800.000
9	Brescia	63.400.000	37	Piacenza	31.300.000
10	Como	27.000.000	38	Ravenna	33.100.000
11	Cremona	51.200.000	39	Reggio Emilia	39.500.000
12	Mantova	55.000.000	40	Arezzo	81.100.000
13	Milano	63.900.000	41	Firenze	76.800.000
14	Pavia	60.400.000	42	Grosseto	26.700.000
15	Sondrio	13.600.000	43	Livorno	9.600.000
16	Varese	10.900.000	44	Lucca	16.500.000
17	Bolzano	16.900.000	45	Massa Carrara	10.200.000
18	Trento	28.600.000	46	Pisa	30.100.000
			47	Pistoia	23.800.000
19	Belluno	12.700.000	48	Siena	45.400.000
20	Padova	52.400.000	49	Perugia	81.000.000
21	Rovigo	28.300.000	50	Terni	23.000.000
22	Treviso	66.700.000	51	Ancona	41.400.000
23	Venezia	31.400.000	52	Ascoli Piceno	43.200.000
24	Verona	36.700.000	53	Macerata	42.300.000
25	Vicenza	43.100.000	54	Pesaro	43.000.000
26	Gorizia	6.800.000	55	Frosinone	37.400.000
27	Udine	41.000.000			

Num. d'ordine	PROVINCIE	Fabbisogno di ciascuna provincia	Num. d'ordine	PROVINCIE	Fabbisogno di ciascuna provincia
56	Latina	11.500.000	75	Matera	14.100.000
57	Rieti	22.500.000	76	Potenza	29.300.000
58	Roma	58.800.000			
59	Viterbo	24.500.000	77	Catanzaro	55.700.000
			78	Cosenza	39.100.000
60	Campobasso	24.500.000	79	Reggio Calabria	29.600.000
61	Chieti	41.500.000			
62	L'Aquila	30.200.000	80	Agrigento	43.000.000
63	Pescara	26.100.000	81	Caltanissetta	22.700.000
64	Teramo	36.400.000	82	Catania	38.100.000
			83	Enna	22.000.000
65	Avellino	31.900.000	84	Messina	46.300.000
66	Benevento	19.100.000	85	Palermo	72.100.000
67	Caserta	28.200.000	86	Ragusa	8.400.000
68	Napoli	56.700.000	87	Siracusa	13.500.000
69	Salerno	34.700.000	88	Trapani	27.600.000
70	Bari	75.900.000	89	Cagliari	25.900.000
71	Brindisi	17.700.000	90	Nuoro	25.800.000
72	Foggia	32.400.000	91	Sassari	18.400.000
73	Lecce	48.000.000			
74	Taranto	19.000.000			
				TOTALE	3.280.000.000

I contributi sindacali erano applicabili sotto forma di aliquote sui redditi fondiari e sui redditi mobiliari agrari; quelli invece inerenti agli assegni familiari venivano riscossi in conto corrente postale accompagnati da apposito elenco della mano d'opera assunta.

C'erano poi i contributi volontari che si esigevano, per lo più, sotto forma di percentuali sui prezzi realizzati all'atto del conferimento dei prodotti all'ammasso.

Non è chi non veda gli inconvenienti che derivavano da questa molteplicità di sistemi e di procedure fatte apposta per rendere fastidioso e ostico l'onere e facilitare, per altrettante vie, l'evasione.

II. — CONSEGUENZE DEI SISTEMI MULTIPLI.

La riforma del 1938 - Sua portata.

Le conseguenze dei suddetti sistemi non potevano non ripercuotersi sinistramente — ed in senso negativo — tanto sull'accertamento dei contributi quanto sulla loro riscossione, solo che si tenga presente l'aspetto particolare del settore agricolo nei riguardi della Previdenza sociale.

Le tante difficoltà e complessità sembravano create apposta per favorire e facilitare in sommo grado le evasioni, tanto più che i contribuenti non sono nè molto propensi nè molto invogliati al pagamento di simili contribuzioni.

Ed è perciò che i primi tentativi di applicazione della previdenza fra i contadini non furono coronati da successo. Dal 1920 al 1931 quando il diritto alle prestazioni era connesso alla regolare tenuta dei libretti assicurativi ed i contributi della Previdenza venivano riscossi colle normali forme delle marche applicate su tessere, la inadempienza da parte dei datori di lavoro era, si può dire, quasi generale, e i lavoratori raramente chiedevano la regolarizzazione della loro posizione o per timore o per ignoranza.

Il regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, che consentiva il cosiddetto sistema *a forfait*, il quale prevedeva la formazione periodica di elenchi degli aventi diritto alle prestazioni e la determinazione del contributo presuntivo legale per Provincia, da ripartirsi fra gli agricoltori in base al criterio dell'et-

taro-coltura, migliorò la situazione che tuttavia permase grave.

La disposizione legislativa che lancia il grido d'allarme ed affronta per la prima volta il problema della semplificazione, dell'accertamento e dell'unificazione dei contributi in agricoltura è il decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, il quale *ritenuta la necessità urgente e assoluta di procedere* alla unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai datori di lavoro dell'agricoltura decreta col suo articolo unico che « a decorrere dal 1° luglio 1939 i contributi che gli agricoltori ed i lavoratori dell'agricoltura sono tenuti a corrispondere per le associazioni professionali (1), per l'assistenza malattie (2), per l'invalidità e vecchiaia (3), per la tubercolosi (4), per la ma-

(1) Le associazioni professionali, cui si riferisce la disposizione, erano quelle disciplinate dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, articolo 2 (sindacati fascisti) che sono state soppresse dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, venendo così a cessare l'obbligo della corresponsione dei relativi contributi.

(2) L'assicurazione obbligatoria contro le malattie è stata sancita colla legge 11 gennaio 1943, n. 138, colla istituzione dell'« Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori » il quale esercita l'assicurazione in sostituzione totale di tutte quelle Casse ed Enti che prima adempivano funzioni di assistenza malattie. — Per quanto riguarda i lavoratori dell'agricoltura altre fonti legislative sono: decreti legislativi luogotenenziali 8 febbraio 1946, n. 60; 9 febbraio 1946, n. 212; decreto legislativo 9 settembre 1947, n. 980.

(3) L'assicurazione invalidità e vecchiaia ha, presso di noi, preceduto quella per le malattie. Essa fu istituita col regio decreto 21 aprile 1919, n. 603 e venne successivamente regolata dal decreto 31 dicembre 1923, n. 3184, dal regolamento 28 agosto 1924, n. 1422. Vedi anche i regi decreti-legge 27 ottobre 1928, n. 1479, 4 ottobre 1935, n. 1827 e soprattutto il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e la legge n. 218 del 4 aprile 1952 (Atti parlamentari - Discussione al Senato, vol. XXXI, pag. 30773 segg., documento 1815-A).

(4) L'assicurazione contro la tubercolosi è stata introdotta col decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055; regolamento 7 giugno 1928, n. 1343 ed è collegata alla assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia in quanto è obbligatoria per le persone d'ambo i sessi che sono assicurate contro l'invalidità e la vecchiaia. Fu perfezionata dal regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, dal decreto 14 aprile 1939, n. 636, dalla legge 4 settembre 1940, n. 1662. Col regio decreto-legge 19 marzo 1936, n. 761, fu estesa ai mezzadri e ai coloni e ai loro familiari. Vedi anche le leggi 27 ottobre 1950, n. 887; 28 dicembre 1950, n. 1116 legge 4 aprile 1952, n. 218.

ternità (1), per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura (2) e per la corresponsione degli assegni familiari (3) sono stabiliti sulla base dell'impiego di mano d'opera per ogni azienda agricola».

Esso decreto-legge inoltre detta le norme per l'accertamento dei contributi, a partire dal 1° luglio 1939, con procedura unica e per

(1) Il problema della tutela delle lavoratrici madri fu in Italia preso in considerazione dal legislatore fin dal 1895. Colla legge del 1902, 19 giugno, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli fu prevista una astensione della puerpera dal lavoro per un periodo di trenta giorni, ma fu soltanto colla legge 17 luglio 1910, n. 520, che venne istituita una assicurazione per la maternità in forma obbligatoria. Vedi anche la legge 17 febbraio 1917, n. 322; i regi decreti 21 giugno 1917, n. 1071; 24 settembre 1923, n. 2157; il decreto 13 maggio 1929, n. 850; il regio decreto 28 agosto 1930, n. 1358; il regio decreto-legge 22 marzo 1934, n. 634; regio il decreto 4 ottobre 1935, n. 1827. Il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, istituiva l'assicurazione per la nuzialità e la natalità che è stata soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1951 ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860 « Sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri »; legge che si è conformata ai principi dettati dalla Costituzione negli articoli 31 e 37.

(2) La legge sugli infortuni industriali del 31 gennaio 1904, n. 51, si limitava a stabilire una applicazione parziale per quanto si riferiva ai lavori agricoli nelle disposizioni di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1.

La legge speciale (speciale perchè il lavoro agricolo si svolge in condizioni materiali e d'ambiente differenti da quelle in cui si esercita il lavoro industriale) a tutela di detti lavoratori fu quella del 23 agosto 1917, n. 1450; che fu migliorata col decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 settembre 1947, n. 928 e soprattutto colla legge 20 febbraio 1950, n. 64.

(3) La istituzione degli assegni familiari risale all'Accordo confederale dell'11 ottobre 1934. Attualmente le disposizioni di legge di carattere generale che concernono gli assegni familiari sono: regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048; regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239; legge 6 agosto 1940, n. 1278, istitutiva della Cassa unica per gli assegni familiari; decreto legislativo 6 novembre 1944, n. 307; decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479; decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 38; decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 369.

In Italia si provvede alla istituzione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria col decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214 e comprendeva anche i lavoratori agricoli (salarati fissi e braccianti) ai quali poi fu sospeso l'obbligo dell'assicurazione col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158 e nuovamente ripristinato colla legge 29 aprile 1949, n. 264.

la riscossione in forma unificata. Il sistema fu assunto dal 1940 come unica base di commisurazione dei contributi divenendo in certo qual modo per i contributi stessi ciò che è il reddito imponibile per le imposte dirette.

Il concetto però d'impiego di mano d'opera è meno preciso e concreto di quello di reddito imponibile e di conseguenza ha dovuto essere definito e regolato da norme specifiche (4).

Il sistema introdotto dal citato decreto-legge del 1938, tuttora in vigore, segnò un notevole passo avanti sebbene non sia scevro da gravi inconvenienti che dettero luogo a molte critiche, a forti lagnanze e spinse studiosi e uomini di Governo a pensare, a studiare e a proporre nuove e radicali riforme.

Il meccanismo contributivo attuato nel 1940 si fonda sui seguenti principi:

accertamento della effettiva occupazione presso ciascuna azienda limitatamente alle categorie a rapporto fisso (mezzadri, coloni, salarati fissi), determinazione di massima del medio impiego di mano d'opera per ettaro per ciascuna provincia e, distintamente, per zona e per coltura: formazione dei ruoli delle ditte debentrici;

formazione degli elenchi, in ciascun Comune, dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni, distinti per categoria: mezzadri e coloni; salarati fissi, giornalieri di campagna, suddivisi a loro volta in permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali o eventuali.

Col decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 59, fu concessa alle Commissioni sotto indicate, la

(4) I più importanti provvedimenti legislativi riguardanti i contributi unificati, oltre al regio decreto-legge n. 2138 del 28 novembre 1938 e regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 sono: regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1954; regio decreto 30 dicembre 1940, n. 2047; decreti legislativi luogotenenziali 8 febbraio 1945, n. 75; 15 giugno 1945, n. 515; 9 novembre 1945, n. 776; 9 aprile 1946, n. 212; decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493; 13 giugno 1947, n. 670; 29 luglio 1947, n. 670; 29 luglio 1947, n. 689; 16 settembre 1947, n. 929; decreto ministeriale 30 settembre 1947; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1308; decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 e legge 23 maggio 1952, n. 626. — Molti altri riguardano la determinazione della misura dei contributi annui, le addizionali, i modi di riscossione, ecc.

l'abilità di ricorrere all'accertamento dell'effettivo impiego di mano d'opera anche per i giornalieri di campagna (articolo 5). Elemento base per l'applicazione dei contributi è il numero delle giornate di lavoro effettivamente o presuntivamente determinato per ciascuna azienda in conformità ai criteri fissati da apposite Commissioni provinciali i cui compiti, assai importanti e delicati, sono determinati dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Il sistema in vigore per l'applicazione dei contributi e i principî sui quali si fonda, sono chiaramente esposti nella relazione ministeriale (pagg. 1 e 2) che accompagna il disegno di legge e io non voglio qui ripeterli. Dirò solo che l'accertamento dei contributi poggia su questi due sistemi: uno presuntivo per le categorie a rapporto fisso (mezzadri, coloni, salariati fissi) i quali pagano il contributo in base ad un numero medio di giornate di lavoro, fissate, per esempio, per i salariati fissi in numero di 300 annue; per le altre categorie sono determinate dalle Commissioni provinciali dianzi accennate. Per i braccianti invece di tutte le qualifiche, l'accertamento del numero delle giornate tassabili si può fare sulla base dell'impiego effettivo di giornate lavorative per ogni singola azienda oppure sulla base di un calcolo medio della mano d'opera impiegata in ciascuna di esse. Il contributo dovuto è determinato dalla mano d'opera impiegata, effettiva o presunta, ed è annuo ed uguale, *pro capite*, per tutto il territorio nazionale per la prima categoria; giornaliero, ma in misura fissa, pure per tutto il territorio nazionale, per la seconda categoria.

Questo sistema rigido applicato a tutta la Nazione ha dato luogo a gravi inconvenienti ed a forti sperequazioni perchè il nostro Paese presenta una tale varietà di colture e una così forte differenza di redditi da una regione all'altra e perfino dall'una all'altra provincia, da imporne la revisione per ragioni di giustizia più ancora che di equità.

Il disegno di legge che stiamo esaminando colla proposta riforma, ben più vasta e profonda di quante finora siano state proposte in materia, tende ad ovviare i lamentati inconvenienti, a sopprimere le rilevate sperequazioni e a fissare il contributo su basi più eque.

Se lo scopo sarà raggiunto, è ciò che vedremo dopo aver premesso qualche considerazione di indole generale, incontrando teoriche che certamente saranno affacciate nel corso di questa discussione.

III. — NATURA GIURIDICA DEL CONTRIBUTO. - TRIBUTO O CONTRIBUTO? - QUOTA PARTE DI SALARIO O IMPOSTA?

Si è discusso e si discute sulla natura giuridica del contributo: se esso cioè sia una quota parte di salario; o un salario previdenziale o differito o non piuttosto una vera e propria imposta che di conseguenza dovrebbe colpire tutte le terre coltivate e dovrebbe essere fissata come un'addizionale all'imposta erariale.

Io non ho la pretesa di risolvere qui la delicata questione. Mi limiterò ad accennare alle due teoriche principali. Si dice che il contributo di cui parliamo è una imposta, speciale, *sui generis* se si vuole, ma sempre imposta.

Lo si evince, fra l'altro, dallo scopo che il contributo vuole conseguire (assistere il cittadino in caso di bisogno e secondo il bisogno); dall'Ente che lo riscuote e lo impone in virtù della sua sovranità (lo Stato) e per il modo col quale è riscosso comune a tutti i tributi, e per le categorie che ne beneficiano diverse da quelle che li versano. Da questa natura del contributo se ne tragga, si afferma, la logica conseguenza: e cioè si accertino i contributi su tutte le terre coltivate e lo si fissi e determini come un'addizionale all'imposta erariale.

Questa concezione e impostazione della questione sbocca naturalmente nell'affermazione di questo principio: doversi cioè considerare e ritenere la previdenza sociale e l'assicurazione sociale di natura pubblica non privatistica e perciò doversi farla rientrare fra gli scopi che lo Stato deve conseguire, tra i fini suoi propri.

Il ragionamento può con altrettanta, e forse, con maggior esattezza, essere così impostato. La Previdenza sociale, in base agli scopi fissati dalla Conferenza internazionale del lavoro di Filadelfia ed in forza dell'articolo 38 della Costituzione, è uno dei fini propri dello Stato, uno degli scopi che deve perseguire e raggiungere. Le somme quindi che al-

l'uopo occorrono devono gravare sulla collettività intera secondo la capacità di ciascuno, ciò che non si può ottenere se non mediante la imposizione di una imposta.

Questa teorica trova conforto nella relazione della Commissione per la riforma della Previdenza sociale, la quale afferma che « questi contributi devono essere adeguati convenientemente a particolari situazioni locali in rapporto alla situazione di mercato, di lavoro e al reddito netto delle diverse zone agricole » (relazione Commissione, pag. 93).

La decisione del Consiglio regionale della Sardegna — una fra le regioni più depresse del nostro Paese — dell'8 marzo 1950, invoca « la riforma generale dell'attuale sistema di imposizione e accertamento dei contributi unificati sulla base del reddito e comunque informandolo ai principi della solidarietà nazionale ».

Partendo da queste premesse si invoca a gran voce da tutti gli interessati, sia pure con metodi e fini diversi, la radicale riforma della previdenza nel settore agricolo e la sua trasformazione in assicurazione nazionale attuando così *in toto* l'articolo 38 della Costituzione.

La mèta è suggestiva e ad essa dobbiamo tendere con tutti gli sforzi. Purtroppo non possiamo raggiungerla di un balzo, ma ci avviciniamo ad essa non *cursu* ma *passibus assiduis* e nelle nostre attuali condizioni economiche e finanziarie la via dei gradualisti ritocchi sembra più prudente e consigliabile di quella delle miracolistiche riforme.

Altri Paesi più ricchi, molto più ricchi, del nostro l'hanno attuata ma, pare, non ne siano molto entusiasti (1).

« Strano destino, scrive un competente in materia (2), quello delle questioni sociali anche più serie: esse vengono alla attenzione generale in modo clamoroso proprio e specialmente nei periodi di crisi, come nel dopo guerra, allorchè i bisogni sono accresciuti, le aspirazioni

(1) F. ILLUMINATI, *L'assistenza sanitaria inglese*. — E. CABIBBO, *La riforma della previdenza sociale*. — W. BEVERIDGE, *Social Insurance and Allied Service*. — I. CAZDAR, *Nazional Insurance*.

(2) A. CORSI, in *Capitalizzazione o ripartizione*, Istituto nazionale previdenza sociale, 1951, pag. 12.

centuplicate, ma i mezzi sono paurosamente inadeguati o addirittura inesistenti. Allora vengono elaborate le formule più ampie, quasi magiche: "Protezione sociale dalla culla alla bara", "Assistenza integrale" e tante altre egualmente illusorie. Le effettive possibilità economiche e finanziarie non si considerano, le dure necessità della ricostruzione non pesano; la lenta formazione di un reddito nazionale capace di determinare investimenti e occupazione non preoccupa ».

C'è invece chi sostiene essere il contributo previdenziale una parte del salario: una quota, una percentuale del salario il cui pagamento viene differito, tanto è vero che, si afferma, se l'imprenditore non fosse tenuto a versare i contributi corrisponderebbe, o sarebbe in grado di corrispondere, al lavoratore un salario più elevato. La diffidenza tra la somma effettivamente corrisposta e quella maggiore che dovrebbe essere pagata viene devoluta, d'obbligo, alla Previdenza.

Comunque sia, dobbiamo riconoscere che quando si parla di contributi e, in particolare, di contributi unificati in agricoltura, il discorso diventa assai difficile e che, quando si tratta di oneri sociali, si tocca un tasto molto dolente per la generalità dei produttori, specie agricoli.

IV. — IL CONTRIBUTO È ATTUALMENTE ECCESSIVO PER L'AGRICOLTURA?

I quali lamentano che la pressione « sulla terra » di imposte e di contributi previdenziali ed assistenziali si va facendo ogni giorno più forte e che prima di imporne di nuovi si dovranno accertare le possibilità economiche dell'agricoltura nazionale e i suoi limiti di sopportazione per non inaridire le fonti di reddito.

Giustissimo: ma si deve obbiettivamente riconoscere che le lamentele e le proteste che continuano a levarsi da molte — si potrebbe dire da tutte le parti d'Italia, specialmente dalle Regioni meridionali e insulari — contro il pagamento dei contributi agricoli unificati, non sono di oggi ma di sempre, da quando cioè — 1940 — fu abbandonato il sistema dell'*autotassazione* che lasciava piena e completa li-

bertà, in pratica, al contribuente di versare i contributi della previdenza, e la legge adottò il sistema di imposizione *costrittiva* che nella sua forma di esazione rassomigliava a quella delle imposte.

Ed è naturale che ogni nuovo contributo o tributo susciti il malcontento e le proteste di chi deve pagare, malcontento e proteste tanto più vibrante nel settore agricolo dove non si è ancora formata una coscienza previdenziale nè è ancora penetrata la necessaria comprensione per essa.

Forse la novità delle istituzioni ha ingenerato sospetti e si sa che l'ambiente agricolo è misonista per natura: non ama le cose nuove e tanto meno le ama quando traggono con sé un onere: e si sa che quando i redditi sono scarsi l'esazione dei tributi è sempre cosa antipatica. La irregolare e stentata erogazione dei benefici e delle prestazioni ai lavoratori hanno contribuito e contribuiscono ad aumentare il malcontento.

Non sarà però fuori luogo ricordare agli immemori che nel 1940-41, quando andò in vigore la legge che imponeva coattivamente il contributo, furono elevate energiche proteste — ciò che era sintomatico nel clima di soggezione e di *silenzio* creato dal fascismo —. Però, nonostante questa levata di scudi che provocò l'intervento diretto del Capo del Governo di allora, la legge n. 1949 emanata nel 1940, tuttora in vigore, non venne sostanzialmente modificata perchè ritenuta la sola adatta ad attuare, entro certi limiti, la previdenza sociale nel settore agricolo (1).

La svalutazione monetaria smorzò le proteste e attenuò alquanto l'asprezza della polemica sui contributi agricoli unificati dal 1943 al 1947, perchè le somme riscosse in quegli esercizi e pagate in moneta svalutata erano pressochè eguali a quelle prebelliche.

(1) PIETRO CHILANTI, *Prossime innovazioni nel settore agricolo* in rivista « La Previdenza sociale nell'agricoltura », n. 1, 1952.

Dello stesso autore, studiosissimo e competentissimo in materia di contributi unificati in agricoltura, si possono consultare con vantaggio i seguenti studi oltre a moltissimi articoli sparsi in tante riviste: *Previdenza sociale e contributi unificati nell'agricoltura*, Giuffrè, Milano 1951; *I contributi agricoli unificati*, 1948.

Dal 1947 l'onere tende ad avvicinarsi a quello del 1943 e di conseguenza le proteste dei contribuenti ripresero con maggiore asprezza.

I dati che riportiamo indicano che l'onere attuale non appare eccessivo in confronto a quello prebellico, senza dimenticare gli anni « allegri » che si sono goduti!

1943 . . .	L.	1.126.000.000 (di cui lire 327.000.000 di contribu- ti sindacali)
1947 . . .	»	18.093.000.000
1948 . . .	»	28.492.000.000
1949 . . .	»	26.759.000.000 (non defini- tivo)
1950 . . .	»	27.522.000.000
1951 . . .	»	37.000.000.000 (previsioni)
1952 . . .	»	36.653.320.000 (previsioni).

Abbiamo fatto riferimento al 1943 perchè in quell'anno il potere di acquisto della moneta non si discostava ancora sensibilmente da quello prebellico.

Il riferirsi al 1938, come si vorrebbe, falserebbe completamente i risultati perchè in quell'epoca di « autotassazione » pagava, come abbiamo detto, chi voleva.

Da questo raffronto risulta un aumento di circa 33 volte rispetto al 1943, tenendo conto anche dei contributi sindacali, e di 45 volte non tenendone conto.

Deve pertanto essere sfatato il luogo comune che i contributi previdenziali danneggiano l'agricoltura italiana. Vi sono ben altri tributi che la impoveriscono (2).

V. — CONFRONTO COI CONTRIBUTI GRAVANTI SUGLI ALTRI SETTORI PRODUTTIVI IN RELAZIONE AL NUMERO DEGLI ASSICURATI.

Il paragone con l'importo dei contributi pagati da altri settori, diversi da quello agricolo, conforta la nostra affermazione che l'onere previdenziale non può — in complesso — considerarsi eccessivo.

(2) *La questione tributaria in rapporto alla produzione agricola* in « Agricoltura e Vita sociale » (di M. TUCCI) e autori in nota pag. 27.

Per il 1950 le tre principali gestioni di previdenza hanno riscosso:

	Miliardi
a) gestione dell'I.N.P.S.	330
b) » I.N.A.M.	70
c) » I.N.A.I.L.	35
Totale	435

Detraendo da questa cifra l'importo dei contributi agricoli unificati in lire 40 miliardi all'incirca, i settori non agricoli hanno pagato per la previdenza quasi 400 miliardi, dieci volte di più del settore agricolo pur non essendo il

numero degli assicurati nel settore agricolo inferiore di molto a quello degli altri settori.

La impostazione che noi abbiamo dato potrà essere tacciata di semplicismo. Non ignoriamo infatti che molte considerazioni potrebbero essere fatte intorno ad essa; tuttavia pensiamo che anche questa impostazione, nel suo semplicismo, confermi che gli oneri previdenziali in agricoltura non sono proprio eccessivi; non solo non eccessivi ma neppure sufficienti a coprire l'importo delle prestazioni erogate ai lavoratori agricoli tanto che vi debbono concorrere le contribuzioni di altri settori in forza del principio mutualistico generale.

Nel 1951 infatti di fronte a un gettito di circa 37 miliardi si è avuta una spesa di 58 miliardi così ripartita:

Numero dei lavoratori assicurati:

1° salariati, braccianti e partecipanti	n.	2.059.374
di cui capi famiglia	»	944.013
2° mezzadri e coloni parziari	»	2.312.240

Spese sostenute per le prestazioni:

per assegni familiari:	
figli	n. 1.436.838 L. 7.038.673.050
mogli	» 853.208 » 4.568.177.728
genitori	» 90.324 » 360.476.080
	————— L. 11.967.326.858
spese per le pensioni invalidità e vecchiaia (circa 450.000 pensionati)	» 24.500.000.000
spesa complessiva I.N.A.M. per assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera	» 16.500.000.000
spesa dell'I.N.P.S. per assistenza antitubercolare	» 4.700.000.000
spesa per la tutela delle lavoratrici madri	» 700.000.000
	—————
TOTALE	L. 58.367.326.858

Un'ultima considerazione ci convince che gli oneri previdenziali in agricoltura non sembrano eccessivi. La relazione del ministro Pella calcola il prodotto netto complessivo dell'agricoltura e foreste in 2.000 miliardi. Risulta da ciò che viene devoluto alla Previdenza sociale il 2 per cento del prodotto agricolo netto.

Nei settori non agricoli invece di fronte ai 3.602 miliardi di prodotto netto si ha un onere previdenziale di 400 miliardi cioè l'11 per cento: circa il quintuplo di quello dell'agricoltura.

Ciononostante le lamentele e le proteste continuano più vibrante che mai e le ostilità contro il presente disegno di legge hanno raggiunto un'asprezza insolita. Lo si accusa di approfondire il solco esistente tra Nord e Sud e di sollevare quello contro di questo e di costringere il primo a fare le spese del secondo. Si verrebbe insomma a creare una ingiusta ed esosa sperequazione tra le due parti d'Italia, anzi ad aggravare questa sperequazione, che, si dice, è già in atto.

Occorre allora esaminare il problema con obiettività e con serenità non dimenticando il principio della mutualità e della solidarietà nazionale che tutti deve animare e che deve costituire il canone fondamentale della nostra comunità: della comunità italiana (magari potremmo dire europea e mondiale!).

VI. — SPEREQUAZIONE O PIÙ EQUA DISTRIBUZIONE E RIPARTIZIONE DELL'ONERE FRA LE DIVERSE REGIONI?

Non è qui il caso di indagare rispetto a che cosa i contributi siano sperequati e chi la sperequazione danneggi (1) per la difficoltà e la complessità del problema.

Possiamo dire che i contributi agricoli unificati debbono essere perequati al numero dei lavoratori impiegati nelle singole aziende agricole, alla durata del loro impiego e al salario percepito dai lavoratori stessi, posto che l'ordinamento generale della previdenza in Italia,

(1) Vedasi *Atti del Convegno nazionale per i problemi della Previdenza e assistenza sociale e dei contributi unificati in agricoltura*, Milano 1949.

PIETRO CHILANTI, *Previdenza sociale e contributi unificati in agricoltura*, A. Giuffrè, 1951, pag. 135.

come del resto in tutti gli altri Paesi, e basato sul ragguaglio dei contributi riscossi al reddito di lavoro degli assicurati che prestano lavoro subordinato.

La sperequazione però, di cui tanto si parla, riferita ai contributi unificati in agricoltura vuole significare piuttosto una non equa distribuzione dell'onere sia per quanto riguarda le aziende gravate — in relazione alla loro produttività ed ubicazione — sia per quanto riguarda le varie categorie di lavoratori e la fissazione del loro numero e delle giornate lavorative loro attribuite. Questa sperequazione ha sollevato e continua a sollevare un coro di lamentele soprattutto da parte dei contribuenti delle regioni più povere dell'Italia meridionale ed insulare. Il Parlamento se ne è fatto portavoce con interrogazioni, interpellanze ed interventi autorevoli nella discussione dei bilanci dei Ministeri dell'agricoltura e del lavoro (2).

In data 20 marzo 1952 gli onorevoli deputati Adonnino e Lecciso hanno presentato una proposta di legge recante « Norme per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (3).

E l'onorevole Tonengo fin dall'11 marzo 1949 aveva proposto analogo disegno di legge dal titolo « Modalità per la riscossione dei contributi dovuti dalle aziende agricole per le assicurazioni sociali » (4).

Altra proposta, di carattere generale, « per l'unificazione e la semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi previdenziali » fu presentata dall'onorevole Di Vittorio ed altri in data 25 settembre 1950 (5).

(2) Atti Parlamentari: Senato - Discussioni. Sedute del 4 giugno 1948, vol. I, pag. 83; del 6 agosto 1948, vol. II, pag. 1632; del 19 luglio e 3 settembre 1949, vol. VII e VIII pagg. 9518 e 10481 segg.; del 31 marzo 1950, vol. XII, pag. 15081 segg.

Camera dei Deputati: sedute del 15 settembre 1948, vol. II, pag. 2016 segg.

(3) Atti parlamentari - Camera dei deputati - Documento n. 2601. - Discussioni, vol. XVIII, 1951, pagina 25265, Seduta del 16 gennaio 1951.

(4) Atti parlamentari - Camera dei deputati - Documento n. 405.

(5) Atti parlamentari - Camera dei deputati - Documento n. 1547; questo disegno di legge proponeva la unificazione generale dei contributi previdenziali però gli articoli da 20 a 30 contemplavano specificatamente quelli di cui ci occupiamo.

I tempi non erano maturi: forse non lo sono neppure oggi per questa generale e completa unificazione.

Ora, il Ministro del lavoro, che ha una particolare sensibilità per i problemi del lavoro e della previdenza, ha raccolto le lagnanze che si levavano nel settore agricolo contro il pagamento dei contributi unificati; ha avvertito il disagio in cui si dibatteva il mondo agricolo e col nobile intento di porvi rimedio, ha presentato il disegno di legge che stiamo esaminando. Se abbia o meno raggiunto lo scopo, totale o parziale, è ciò che vedremo.

Il Senato nella seduta pomeridiana del 31 marzo 1950 ha approvato il seguente ordine del giorno, presentato e svolto dal senatore Bosco, in sede di discussione del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1).

« Il Senato, considerato :

che il sistema attuale di accertamento e riscossione dei contributi unificati in agricoltura dà luogo a gravi inconvenienti e sperequazioni che si risolvono in un ingiusto carico sulle provincie più povere;

che il contributo deve essere proporzionato al salario medio locale;

che le prestazioni, specialmente in ordine alla pensione di vecchiaia, alla assicurazione contro la tubercolosi e contro gli infortuni sul lavoro vanno tendenzialmente estese a tutte le categorie dei lavoratori della terra, compresi in esse i piccoli affittuari, mezzadri e piccoli coltivatori diretti;

che, pertanto, dovrebbero essere gradualmente incrementate le fonti di riscossione in aggiunta ai contributi attualmente corrisposti dai datori di lavoro;

fa voti :

che la riforma dei contributi unificati sia studiata e portata a termine al più presto, indipendentemente dalla riforma generale sulla previdenza;

che la misura dei contributi sia determinata proporzionalmente ai salari medi convenzionati per provincia;

che il carico contributivo sia esteso ad altre categorie con aliquota proporzionale al reddito agrario;

che si provveda gradualmente all'estensione dei benefici previdenziali cominciando dalle prestazioni più essenziali, quali la pensione invalidità e vecchiaia, l'assistenza contro la tubercolosi e contro gli infortuni sul lavoro ».

VII. — BASE DEL CONTRIBUTO: IL SALARIO - CONSEQUENZE.

Nel vigente nostro ordinamento previdenziale il contributo deve essere proporzionato al salario: deve cioè sussistere un rapporto, una proporzione, una percentuale tra salario e contributo.

La misura del contributo inoltre, per evidenti ragioni di giustizia, deve essere stabilita e fissata collo stesso criterio col quale viene determinata in altri settori. E poichè il salario — qualunque sia la sua natura a seconda delle varie teorie — è sempre indice e misura della quantità del reddito agricolo, del grado di sviluppo dell'agricoltura e della produttività delle terre fecondate, se volete, dalla passione, dalla volontà, dalla capacità, dal lavoro dell'uomo, e dall'impiego di capitale, ne consegue che il contributo non può che essere in rapporto col salario in questo come in tutti gli altri settori. Non altrimenti sarebbe o dovrebbe essere, anche se il contributo fosse trasformato in un'imposta o sovrimposta sui redditi agrari accertati o come aliquota aggiuntiva sulla sola imposta erariale come alcuni vorrebbero, dimenticando i gravi inconvenienti cui si andrebbe incontro e le gravi difficoltà che si dovrebbero superare e che a nessuno possono sfuggire. La imposta o la sovrimposta, per esempio, dovrebbe gravare su tutti ed essere uguale per tutti i settori produttivi; mentre oggi l'incidenza dei contributi assicurativi nel settore industriale e in quello agricolo è molto differenziata a favore di questo. L'aliquota aggiuntiva alle imposte erariali sarebbe una grave ingiustizia perchè non tutte le imprese agricole sono tenute a corrispondere i contributi unificati, ma solo quelle che occupano lavoratori subordinati e la divi-

(1) Atti Parlamentari - Senato della Repubblica - Discussioni, pagg. 15147 e segg.

sione e distinzione tra le diverse imprese, per il loro numero, sarebbe quasi impossibile. Ci sono poi categorie di lavoratori che, godendo trattamento diverso, pagano contribuzioni differenti come, per esempio, i mezzadri, i piccoli proprietari coltivatori diretti, i quali ultimi godono soltanto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

La proporzionalità del contributo al salario è ammessa dalla legislazione vigente anche nel settore dell'agricoltura (1).

La base dunque del contributo non può essere che il salario perchè il salario è indice del

(1) Vedi, per esempio, il decreto legislativo 9 aprile 1946, n. 212, che determina nel 5 per cento dei salari il contributo per l'assicurazione malattie; il decreto legi-

reddito, e poichè il reddito della terra non è uguale per tutto il territorio nazionale — varia anzi da regione a regione, da provincia a provincia e perfino da zona a zona nella stessa provincia — ne consegue che salari e contributi non possono essere stabiliti e fissati in uguale misura per tutte le regioni d'Italia come attualmente si pratica.

Le tabelle che qui riportiamo serviranno a meglio illustrare i concetti che abbiamo esposto:

slativo 30 dicembre 1945, n. 819, per il Fondo integrazione pensioni; il decreto legislativo 20 luglio 1947, n. 689, per il Fondo di solidarietà sociale e l'articolo 31 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRODUZIONE DEL GRANO NELLE REGIONI ITALIANE

	1950		1951	
	Totale	per ha.	Totale	per ha.
Piemonte.	6.919.060	23,2	6.286.090	20,9
Valle D'Aosta.	7.060	13,0	6.350	12,0
Lombardiai.	8.041.090	28,2	7.541.180	26,0
Trentino-Alto Adige	195.810	15,3	195.580	15,8
Veneto	7.315.440	27,3	6.231.180	22,9
Friuli-Venezia Giulia	1.085.930	26,1	798.880	19,2
Liguria	203.490	10,8	170.180	9,7
Emilia-Romagna	12.033.250	25,7	10.880.370	23,1
Toscana	5.643.900	15,4	4.737.760	12,9
Umbria	2.614.350	14,6	2.035.980	11,5
Marche	4.836.180	17,1	4.902.420	17,5
Lazio	3.236.880	11,6	2.647.610	9,3
Abruzzi e Molise	3.882.250	11,6	3.763.420	11,4
Campania	2.801.450	10,4	2.651.720	10,1
Puglie	5.417.150	14,8	4.313.800	11,8
Basilicata	2.087.620	10,8	1.831.600	9,4
Calabria	1.600.970	9,0	1.597.890	8,5
Sicilia	7.681.740	11,2	6.776.800	10,1
Sardegna	2.130.650	11,0	1.673.850	8,6

Le province nelle quali l'anno scorso la produzione granaria per ettaro è stata maggiore sono: Bergamo 30,1; Novara 29,4; Milano 29,4; Ferrara 29,3; Rovigo 29,1; Vercelli 28,4; Cremona 27,0; Brescia 26,6; Bologna 25,9; Varese 25,7; Mantova 25,5; Venezia 24,5; Ravenna 24,3; e quelle province nelle quali è stata minore sono: Reggio Calabria 5,8; Siracusa 6,3; Lecce 6,5; Ragusa 7,0; Frosinone 7,2; Rieti 7,3; Messina 7,2; Brindisi 7,5; Campobasso 7,8; Savona 7,9; Nuoro 7,9; Cosenza 8,0; Benevento 8,3; Potenza 8,3.

Media generale 1950: 16,2

Media generale 1951: 14,6

**PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE PERCENTUALI DI INCIDENZA
DEL GETTITO CONTRIBUTIVO SULLE RETRIBUZIONI DISTINTO PER REGIONI
(SETTORE AGRICOLO).**

REGIONI	Complesso delle retribuzioni in lire	Gettito attuale in lire	Percentuale di incidenza
Piemonte	11.758.262.847	1.739.477.000	14,79 %
Liguria	640.191.384	99.428.000	15,53 %
Lombardia	42.739.204.059	6.012.845.000	14,06 %
Tre Venezie	16.089.160.725	2.842.113.000	17,66 %
Emilia	30.882.870.746	4.277.567.000	13,81 %
ITALIA SETTENTRIONALE	102.109.689.761	14.961.430.000	14,64 %
Toscana	6.666.986.382	1.121.987.000	16,82 %
Marche	976.208.627	160.851.000	16,47 %
Umbria	1.095.355.262	212.609.000	19,41 %
Lazio	5.806.567.620	1.044.619.000	17,99 %
ITALIA CENTRALE	14.545.117.891	2.540.066.000	17,46 %
Abruzzo	2.122.275.366	405.820.000	19,12 %
Campania	5.704.384.644	1.243.674.000	21,80 %
Puglie	20.686.004.074	4.247.390.000	20,53 %
Lucania	3.068.452.171	799.924.000	23,45 %
Calabria	3.714.994.715	1.035.857.000	27,88 %
ITALIA MERIDIONALE	35.296.110.870	7.652.565.000	21,68 %
Sicilia	12.166.370.198	2.929.129.000	24,07 %
Sardegna	3.226.631.462	830.154.000	25,72 %
ITALIA INSULARE	15.393.001.660	3.759.283.000	24,42 % (1)
TOTALE NAZIONALE	167.243.920.182	28.913.344.000	

(1) Non ignoriamo essere, a rigore, quasi impossibile misurare quanto la imposizione pesi specificamente sul reddito dell'agricoltura e per le incertezze insite nella determinazione del reddito stesso e per la incertezza nella stima di alcuni contributi e tributi.

ALESSANDRO BRIZI e DARIO PERINI: *Intorno all'incidenza tributaria sui redditi dell'agricoltura*, in « rivista di economia agraria », - fasc. 1, anno III, pag. 54 segg.

SETTORE INDUSTRIA
(Operai)ALIQUOTE ED IMPORTI DEGLI ONERI SOCIALI
(LUGLIO 1952)

FORME PREVIDENZIALI	Aliquota % contr.	Massi- male	IMPORTI GIORNALIERI						INCIDENZE PERCENTUALI																
			su lire 1.300	su lire 1.400	su lire 1.500	su lire 1.600	su lire 1.700	su lire 1.800	su lire 1.300	su lire 1.400	su lire 1.500	su lire 1.600	su lire 1.700	su lire 1.800											
A CARICO DATORE LAVORO.																									
1. - <i>Assicurazione invalidità vecchiaia</i>	—	—	2,50	2,50	2,50	3	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marche assicurative	—	—	85,80	92,40	99	105,60	112,20	118,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fondo adeguamento pensioni	6,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. - <i>Assicurazione disoccupazione</i>	—	—	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
Marche assicurative	—	—	26	28	30	32	34	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Contributo %	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. - <i>Assicurazione tubercolosi</i>	—	—	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
Marche assicurative	—	—	33,80	36,40	39	41,60	44,20	46,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Contributo %	2,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. - <i>E.N.A.O.L.I.</i>	—	—	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	
5. - <i>Assicurazione malattia e maternità</i>	6,53	—	84,89	91,42	97,95	104,48	111,01	117,54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6. - <i>Assicurazione infortuni</i>	4	—	52	56	60	64	68	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7. - <i>Gestione I.N.A.-Casa</i>	1,15	—	14,95	16,10	17,25	18,40	19,55	20,70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE PARZIALE	300,93	323,81	346,69	370,07	392,95	415,83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
8. - <i>Assegni familiari</i>	22,50	900	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	202,50	
9. - <i>Cassa integrazione guadagni</i>	1,50	900	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	13,50	
TOTALE PARZIALE	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	
A CARICO LAVORATORE.																									
1. - <i>Fondo adeguamento pensioni</i>	2,40	—	31,20	33,60	36	38,40	40,80	43,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. - <i>Gestione I.N.A.-Casa</i>	0,57	—	7,41	7,98	8,55	9,12	9,69	10,26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE PARZIALE	38,61	41,58	44,55	47,52	50,49	53,56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE GENERALE	555,54	581,39	607,24	633,59	659,44	685,29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

SETTORE COMMERCIO

ALIQUOTE ED IMPORTI DEGLI ONERI SOCIALI
(DICEMBRE 1952)

FORME PREVIDENZIALI	Aliquota contributiva in %	Massimale	IMPORTI GIORNALIERI				INCIDENZA PERCENTUALE			
			su lire 900	su lire 1.000	su lire 1.100	su lire 1.200	su lire 900	su lire 1.000	su lire 1.100	su lire 1.200
A CARICO DATORE DI LAVORO.										
1. - <i>Assicurazione invalidità e vecchiaia.</i>										
Marche assicurative	—	—	1,66	1,66	2,16	2,16	0,184	0,166	0,196	0,180
Fondo adeguamento pensioni	6,60	—	59,40	66—	72,60	79,20	6,600	6,600	6,600	6,600
2. - <i>Assicurazione disoccupazione.</i>										
Marche assicurative	—	—	0,16	0,16	0,33	0,33	0,017	0,016	0,030	0,027
Contributo in %	2—	—	18—	20—	22—	24—	2,000	2,000	2,000	2,000
3. - <i>Assicurazione tubercolosi.</i>										
Marche assicurative	—	—	0,16	0,16	0,33	0,33	0,017	0,016	0,030	0,027
Contributo in %	2,60	—	22,40	26—	28,60	31,20	2,600	2,600	2,600	2,600
4. - <i>E.N.A.O.J.I.</i>										
Marche assicurative	—	—	0,16	0,16	0,16	0,16	0,017	0,016	0,014	0,013
Contributo in %	6,53	—	58,77	65,30	71,83	78,36	6,530	6,530	6,530	6,530
5. - <i>Assicurazione malattia e maternità</i>										
Marche assicurative	—	—	10,35	11,50	12,65	13,80	1,150	1,150	1,150	1,150
Contributo in %	1,15	—	10,35	11,50	12,65	13,80	1,150	1,150	1,150	1,150
6. - <i>Gestione I.N.A.-Casa</i>										
Marche assicurative	—	—	172,06	190,94	210,66	229,45	19,115	19,094	19,150	19,127
Contributo in %	—	—	172,06	190,94	210,66	229,45	19,115	19,094	19,150	19,127
7. - <i>Assegni familiari</i>										
Marche assicurative	—	900—	178,65	178,65	178,65	178,65	19,850	17,865	16,240	14,887
Contributo in %	19,85	—	178,65	178,65	178,65	178,65	19,850	17,865	16,240	14,887
TOTALE PARZIALE										
A CARICO LAVORATORE.										
1. - <i>Fondo adeguamento pensioni</i>										
Marche assicurative	—	—	21,60	24—	26,40	28,80	2,400	2,400	2,400	2,400
Contributo in %	2,40	—	21,60	24—	26,40	28,80	2,400	2,400	2,400	2,400
2. - <i>Gestione I.N.A.-Casa</i>										
Marche assicurative	—	—	5,13	5,70	6,27	6,84	0,570	0,570	0,570	0,570
Contributo in %	0,57	—	5,13	5,70	6,27	6,84	0,570	0,570	0,570	0,570
TOTALE PARZIALE										
TOTTALI GENERALI										
			377,44	399,29	421,98	443,83	41,935	39,929	38,360	36,984

VIII. — ACCERTAMENTO E DETERMINAZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO IN BASE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI.

Il regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, coll'articolo 5 istituiva in ogni provincia una Commissione coll'incarico di stabilire il numero medio di giornate di lavoro occorrenti per la coltivazione di ogni coltura ivi praticata — distinguendo, ove necessario, la provincia stessa in varie zone — e per la custodia e il governo di un capo di ciascuna specie di bestiame.

Ci sia consentito per rendere più chiara e comprensibile la nostra esposizione anche a coloro che sono completamente estranei alla complessa, oscura, arida e farragginosa materia, di ricorrere a esemplificazioni.

Supponiamo, per esempio, che in una determinata provincia sia stato stabilito, fra l'altro, che per coltivare:

un ettaro di grano occorrono giornate 28;
un ettaro di granoturco, giornate 40;
un ettaro di prato artificiale, giornate 20;
un ettaro a vigneto, giornate 95;

e che per la custodia e il governo del bestiame: 18 giornate per ciascun capo di bovini; 5 giornate per ciascun capo di suini.

Fingiamo che il podere preso in esame abbia l'estensione complessiva di Ha. 8 e mezzo e che dalla denuncia dell'agricoltore o dall'accertamento d'ufficio, risultino le seguenti coltivazioni e il seguente bestiame:

coltivati a grano	Ha.	2
coltivati a granoturco . . .	»	2
coltivati a prato artificiale . . .	»	4
coltivati a vigneto	»	0,5
bestiame bovino capi . . .	N.	6
bestiame suino capi	»	3

Si avrà di conseguenza il seguente carico di giornate di lavoro (base imponibile):

grano	Ha.	2×28	giornate	56
granoturco	»	2×40	»	80
prato artificiale	»	4×20	»	80
vigneto	»	0,5×95	»	47,5
bovini capi	N.	6×18	»	108
suini capi	»	3×5	»	15
Totale giornate				<u>386,5</u>

Per rendere più semplice e facile il contagio ammettiamo che tutte le giornate di lavoro occorrenti per coltivare il fondo, preso come esempio, siano *giornate di uomo* mentre nella pratica esse debbono essere scomposte in giornate di uomo, di donna e di ragazzo, calcolando una giornata di donna pari al 60 per cento e una giornata di ragazzo pari al 50 per cento rispetto a quella dell'uomo.

Devesi notare che il procedimento per il calcolo delle giornate occorrenti per la lavorazione del fondo e per la custodia del bestiame in una determinata zona è uguale per tutti i tipi di azienda, qualunque sia la forma di conduzione, può variare solo da provincia a provincia e da zona a zona.

Il carico contributivo invece è variabile a seconda della forma di conduzione perchè il numero delle giornate necessarie per la lavorazione del terreno e per la custodia e per il governo del bestiame, va moltiplicato per aliquote diverse a seconda del diverso tipo di conduzione del fondo.

Le aliquote applicate nel 1940 furono le seguenti:

- 1) per la forma di conduzione in economia (mediante salariati e braccianti) L. 2,24
- 2) per la conduzione a mezzadria » 0,61
- 3) per i coltivatori diretti (proprietari e affittuari) . . . » 0,16
- 4) per i proprietari di terre date in affitto » 0,12

Le aliquote applicate per il 1941, 1950 e 1951, sono quelle indicate specificatamente dalle seguenti tabelle:

ALIQUEOTE DEI CONTRIBUTI UNIFICATI PER L'ANNO 1941

N. d'ordine	SPECIE DEI CONTRIBUTI	GIORNATE LAVORATIVE									
		Giornalieri di campagna		Coloni e mezzadri				Salari fissi		Coltivatori diretti	Proprietari terre affittate
		Uomini	D. e R.	Per ettaro coltura	U. D. R.	in base alle unità lavorative		Uomini	D. e R.		
						U. D. R.	U. D. R.			U. D. R.	U. D. R.
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Opere P. N. F. Associazioni professionali - Esposizione universale Roma-Ente Esposizione	0,45	0,45	0,45	—	0,45	—	0,45	0,45	0,1934	
2	Assistenza malattie	0,61	0,41	—	0,151	0,45	—	0,304	—	—	
3	Invalidità e vecchiaia	0,36	0,18	—	—	0,36	—	0,18	—	—	
4	Tubercolosi	0,20	0,20	—	0,0625	0,12	—	0,10	—	—	
5	Nuzialità e natalità	0,24	0,22	—	0,075	0,070	—	0,008	—	—	
6	Assegni famigliari	1,60	1,50	—	—	1,60	—	1,50	—	—	
7	Spese di accertamento (3 %) sull'importo totale dal n. 1 al n. 6	0,1008	0,0888	0,0165	0,008655	0,08859	—	0,07842	—	0,005802	
	TOTALI CONTRIBUTI	3,4608	3,0488	0,4635	0,297155	3,04159	—	2,69242	—	0,193743	
	Aggi di riscossione in ragione di lire . . . %										
	TOTALI GENERALI										

N. B. — L'aliquota di lire 0.297155 va applicata su un numero fisso di 240 giornate per ogni unità lavorative delle famiglie mezzadri. — Le aliquote di lire 3.04159 per i salariati fissi (uomini) e lire 2.69242 (donne) vanno applicate su un numero fisso di 300 giornate per ogni unità lavorativa.

ALIQUEOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 1950

N. d'ordine	SPECIE DEI CONTRIBUTI	SALARIATI FISSI		GIORNALIERI DI CAMPAGNA		Coloni e mezzadri U. D. R.	Compartecipanti familiari
		Uomini	Donne e ragazzi	Uomini	Donne e ragazzi		
1	Assicurazione malattia	20	16,12	28,25	20,97	11,29	28,25
2	Invalità e vecchiaia	0,54	0,27	0,54	0,27	—	0,54
	Contributo base	6,90	3,45	6,90	3,45	—	6,90
	Contributo integrativo	15,75	7,87	15,75	7,87	—	15,75
	Contributo fondo solidarietà sociale	0,12	3,15	0,20	0,20	—	3,15
3	Tubercolosi						
	Contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06	0,20
	Contributo integrativo	5,19	4,33	8,65	8,65	2,59	8,65
4	Nuzialità e natalità	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07	0,24
5	Assegni familiari	49	49	49	49	—	—
	TOTALI	100,72	84,37	112,68	93,78	14,01	63,68

N. B. — A queste cifre si aggiunge il 4,50 % per spese di accertamento e nel caso di contribuenti che, non avendo provveduto al versamento diretto, vengono iscritti nei ruoli esattoriali, si aggiunge pure l'aggio contrattuale dell'esattore e del ricevitore provinciale.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE PER L'ANNO 1951

N. d'ordine	SPECIE DEI CONTRIBUTI	SALARIATI FISSI		GIORNALIERI DI CAMPAGNA		Coloni e mezzadri U. D. R.	Compartecipanti familiari
		Uomini	Donne e ragazzi	Uomini	Donne e ragazzi		
1	Assicurazione malattie	27	21,76	32,80	25,80	11,29	32,80
2	Invalidità e vecchiaia						
	Contributo base	0,54	0,27	0,54	0,27	—	0,54
	Contributo integrativo	8,27	4,14	8,27	4,14	—	8,27
	Contributo fondo solidarietà sociale	21,36	10,68	21,36	10,68	—	21,36
	Contributo caropane	3,15	3,15	3,15	3,15	—	3,15
3	Tubercolosi						
	Contributo base	0,12	0,10	0,20	0,20	0,06	0,20
	Contributo integrativo	6,22	5,19	10,37	5,19	3,25	10,37
4	E.N.A.O.L.I.	0,07	0,08	0,24	0,22	0,07	0,24
5	Tutela maternità	2,43	1,95	2,95	2,32	—	2,95
6	Assegni familiari	49	49	49	49	—	—
	TOTALE	118,16	96,32	128,88	100,97	14,67	79,88

N. B. — A queste cifre si aggiunge il 4,50 % per spese di accertamento e nel caso di contribuenti che, non avendo provveduto al versamento diretto, vengono iscritti nei ruoli esattoriali, si aggiunge pure l'aggio contrattuale dell'esattore e del ricevitore provinciale.

Non occorre dire che le sensibili differenze fra una aliquota e l'altra dipendono dal fatto, già rilevato, che talune categorie di lavoratori godono benefici (per esempio, salariati e braccianti) che non competono ad altre categorie (mezzadri). Sarà assai agevole seguendo le sopra esposte chiarificazioni calcolare il carico contributivo che viene a gravare sul podere preso in esame a seconda che esso venga condotto con l'uno o l'altro sistema.

L'onere sarà se a:

- a) conduzione in economia, eguale a $386,5 \times 2,24 = \text{L. } 865,76$
- b) mezzadria (1), eguale a $386,5 \times 0,61 = \text{L. } 237,776$
- c) coltivazione diretta in economia (1), eguale a $386,5 \times 0,16 = \text{L. } 61,840$
- d) per proprietari di terre date in affitto, eguale a . $386,5 \times 0,12 = \text{L. } 46,32$

(1) Nel caso di mezzadria e di coltivazione diretta è necessario che i componenti della famiglia risultino sufficienti alla lavorazione del fondo, altrimenti, per la differenza della mano d'opera che dovrebbe essere assunta, il mezzadro e il coltivatore diretto sarebbero considerati « assuntori di mano d'opera ». Per le giornate attribuite alla mano d'opera estranea si debbono conteggiare i contributi dovuti per la conduzione in economia (bracciantato).

Con lo stesso metodo, *mutatis mutandis*, si calcola il contributo in base alle aliquote del 1950-1951.

Norme particolari regolano la determinazione delle giornate da attribuirsi ai lavoratori addetti stabilmente al fondo e cioè salariati fissi, coltivatori diretti e mezzadri.

Ai primi, agli effetti della riscossione dei contributi, vengono assegnate 300 giornate annue, e 240 ai secondi.

L'onere contributivo medio per ettaro, per alcuni tipi particolari di azienda, è il seguente:

- 1) per i seminativi irrigui della provincia di Milano, lire 17.200;
- 2) per i seminativi asciutti della provincia di Ferrara, lire 9.250;
- 3) per i seminativi nudi del Tavoliere delle Puglie, lire 4.950.

Per la coltura specializzata invece l'onere medio è:

- a) per gli agrumeti specializzati delle provincie meridionali e della Sicilia, l'onere per ettaro varia da lire 13.000 a lire 22.000;
- b) per i vigneti specializzati l'onere varia da lire 8.700 a lire 29.450.

L'onere contributivo per ettaro per le singole provincie e per le colture più importanti risulta dalle seguenti tabelle:

PROVINCIE	Seminativo	Vigneto	Oliveto	Riso	Grano	Granoturco	Agrumeto	Bietola
Belluno								
Padova	11977/13517	effettivo impiego di mano d'opera media ponderale comprensiva del bestiame						
Rovigo		effettivo impiego di mano d'opera						
Treviso	8.941	21.231	—	—	6.408	10.258	—	—
Venezia	21362/23710	—	—	—	—	—	—	—
Verona		effettivo impiego di mano d'opera						
Vicenza		effettivo impiego di mano d'opera						
VENEZIA EUGANEA								
Bolzano	—	15513/18493	—	—	5.459	7574/8938	—	—
Trento	—	18.779	—	—	6.041	8.456	—	—
VENEZIA TRIDENTINA								
Gorizia	6143/6892	17.728	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—
Udine		effettivo impiego di mano d'opera						
VENEZIA GIULIA								
Bologna	9203/3228 (1)	19925/15871	—	15.390	(1) compreso il bestiame	—	—	—
Ferrara	8425/12104 (1)	17541/21460	—	—	(1) compreso il bestiame	—	—	—
Forlì	5929/8330	18.131	11.722	—	—	—	—	—
Modena	4066/8880	21.960	—	16.308	—	—	—	—
Parma	5746/8178	18.066	—	—	—	—	—	—
Piacenza	4323/7446	33455/38049	—	—	—	—	—	—
Ravenna	7.253	23904/17003	—	18.825	—	—	—	—
Reggio Emilia	6813/13759	17.902	—	14.241	—	—	—	—
EMILIA								

PROVINCIE	Seminativo	Vigneto	Oliveto	Riso	Grano	Granoturco	Agrumeto	Bietola
AREZZO								
Firenze								
Grosseto		15.591	6.911	—	4.422	6.026	—	—
Livorno		17.768	8.374	—	6.038	8.374	—	—
Lucca		18.738	9.251	—	7.627	12.027	—	—
Massa Carrara		18.512	5.600	—	6.455	9.953	—	—
Pisa		18.244	10448/23416	—	5276/6911	7795/9565	—	—
Pistoia	7253/8072	26.211	11.699	—	—	—	—	—
Siena								
TOSCANA								
Ancona		13144/17391	—	—	4715/6473	6790/9028	—	—
Ascoli Piceno		21.778	—	—	8.159	10.280	—	—
Macerata		16249/18921	—	—	6226/7216	7802/9167	—	—
Pesaro		15124/18171	—	—	4996/6946	5342/9032	—	—
MARCHE								
Perugia		19.582	9.843	—	6252/7329	7874/8806	—	—
Terni		19.558	10.274	—	5700/6554	7.919	—	—
UMBRIA								
Frosinone	5.372	16.356	3421/6842	—	—	—	—	—
Latina		18018/03442	3345/6689	—	5.219	—	—	—
Rieti		13414/16730	5987/7082	—	5372/6702	5231/7882	—	—
Roma	5.947	28.426	7.973	—	—	—	—	—
Viterbo	5.419	17.713	6.554	—	—	—	—	—
LAZIO								

effettivo impiego di mano d'opera
effettivo impiego di mano d'opera

effettivo impiego di mano d'opera

PROVINCIE	Seminativo	Vigneto	Oliveto	Riso	Grano	Granoturco	agrumeto	Bietola
Aquila	—	7205/12738	4.275	—	3748/6296	—	—	10.190
Campobasso	—	14826/16326	5.342	—	4.592	6.918	—	—
Chieti	6.415	8415/25028	4.381	—	—	—	—	—
Pescara	—	15.071	2.155	—	5.400	5.728	—	—
Teramo	—	19.879	2.249	—	6.671	8.545	—	—
ABRUZZO E MOLISE								
Avellino	5989/12326	14.572	5.881	—	—	—	—	—
Benevento	3919/9279	21.653	7012/13919	—	—	—	—	—
Caserta	3133/15223	19470/26880	2.114	—	—	—	13560/22440	—
Napoli	10375/19229	14965/20768	7562/13198	—	—	—	12392/24372	—
Salerno	6110/14235	16206/19176	6.725	—	—	—	11.751	—
CAMPANIA								
Bari	4119/4561	13351/29435	7357/8093	—	—	—	—	—
Brindisi	4.094	12312/17607	6.929	—	—	—	—	—
Foggia	2875/4693	13200/16867	6.846	—	—	—	—	—
Lecce	4.661	11573/17870	6430/8170	—	—	—	—	—
Taranto	4.363	15015/22834	4814/6700	—	—	—	—	—
PUGLIE								
Matera	4.211	14.771	7.778	—	—	—	—	—
Potenza	3180/4411	14809/22160	7024/9408	—	—	—	16.440	—
BASILICATA								
Catanzaro	3720/5190	12458/16043	6617/5713	—	—	—	15.401	—
Cosenza	3246/4869	18.955	7.183	9.929	—	—	24.681	—
Reggio Calabria	2999/7497	10631/17859	4498/6373	—	—	—	13495/15850	—
CALABRIA								

PROVINCE	Seminativo	Vigneto	Oliveto	Riso	Grano	Grano duro	Agrumeto	Bietola
Agrigento	2698/5118	10.664	—	—	—	—	13.088	—
Ca tanissetta	5211/7238	14.478	6.514	—	—	—	19.545	—
Catania	3479/4451	11537/12211	6.1	—	—	—	6161/17508	—
Enna	3.924	9.270	4.432	—	—	—	16.953	—
Messina	3553/5431	11656/14822	5.755	—	—	—	15.830	—
Palermo	3268/4123	6507/12160	3268/5891	—	—	—	11784/17676	—
Ragusa	2067/2278	9873/10219	3286/3421	—	—	—	18.213	—
Siracusa	2156/3247	12.275	6.386	—	—	—	15793/19910	—
Trapani	3.952	11583 » 128 0	5.136	—	—	—	16.379	—
SICILIA								
Cagliari	—	10.931	3.678	—	4.745	5.465	—	—
Nuoro	2.893	12.429	5.892	—	—	—	10.420	—
Sassari	3.777	8.786	3.777	—	—	—	9.429	—
SARDEGNA								

(1) Quando sono riportate due cifre per la stessa coltura esse indicano il limite minimo e quello massimo secondo le zone in cui è divisa la provincia.
(2) Nelle provincie nelle quali si effettua la tassazione in base all'effettivo impiego di mano d'opera non vi sono dati medi ufficiali. Si possono ritenere validi quelli delle altre provincie della stessa Regione.

L'accertamento dell'obbligo dei contributi è oggi prevalentemente basato sul concetto del lavoro presunto, ritenuto necessario, per la lavorazione del fondo e per il governo del bestiame di ogni azienda agricola, a seconda delle colture, del tipo di conduzione, della località anche se, per ipotesi, il presunto numero delle giornate di lavoro non venga in realtà compiuto, con le conseguenti tristi ripercussioni sugli elenchi nominativi di coloro che devono essere assistiti e sul carico contributivo. È noto infatti come la formazione degli elenchi degli assistiti sia autonoma ed indipendente dall'accertamento delle giornate lavorative, mentre dovrebbe essere proprio questa la base unica per la determinazione sia dell'obbligo del contributo sia del diritto alla prestazione. Le due operazioni completamente ignorantisì a vicenda rendono possibile ogni inflazione degli elenchi degli assistiti ciò che importa un aggravamento ingiusto del carico dei contributi o, peggio ancora, una diminuzione di assistenza agli aventi diritto. Il carico poi diventa ancora più grave in quanto basato su un lavoro soltanto presunto ed effettivamente non fatto.

Il sistema è artificioso e tutt'altro che esatto, e come tale fu riconosciuto anche dal legislatore il quale coll'articolo 5 del decreto legislativo del 23 gennaio 1948, n. 59, concesse la facoltà alle Commissioni provinciali di accertare l'impiego della mano d'opera sulla base dell'impiego effettivo rilevato per ciascuna azienda agricola nell'anno precedente.

IX. — ALTRI SISTEMI DI ACCERTAMENTO: LIBRETTI DI LAVORO.

A tale scopo, si dice, è necessario introdurre un sistema speciale di controllo e di verifica mediante moduli o più praticamente mediante « Libretti di lavoro » (proposta Adonnino e Lecciso).

Tale sistema è attualmente in vigore nelle provincie di Aosta, Arezzo, Bergamo, Brescia, Firenze, Siena, Verona, Mantova, Cremona, Sondrio, Belluno, Udine, Vicenza, Rovigo, ma si è dovuto abbandonare in molte altre provincie per aver dato cattiva prova. I risultati

negativi conseguiti non consigliano di ritenere l'esperimento.

La forza cogente della legge non serve ad eliminare i gravi inconvenienti cui ha dato luogo, primo fra i quali, la mancata registrazione sui libretti delle giornate lavorative effettivamente prestate con la conseguente perdita, da parte dei lavoratori, delle prestazioni previdenziali, senza tener conto delle difficoltà di indole pratica quasi impossibili a vincersi (analfabetismo, scarsa preparazione sindacale) e tecnica (la collina, dove occorrono maggior numero di giornate, e con reddito molto minore, dovrebbe pagare più della pianura).

Si mantenga pure il libretto dov'esso ha dato e continua a dare buona prova, ma non si ripeta l'errore di estenderlo anche alle provincie dove ha dato esito completamente negativo.

Bisognerà allora adottare un altro sistema per raggiungere una più equa distribuzione possibile del carico contributivo. Quale? Quello prospettato dal disegno di legge.

X. — GETTITO DEI CONTRIBUTI.

Nel 1952 il gettito è preventivato in lire 36.653.320.000 (1) così distribuito per le singole forme di assicurazione:

1) assicurazioni malattie	L. 13.484.060.000
2) invalidità e vecchiaia	» 7.525.160.000
3) tubercolosi	» 3.859.080.000
4) E.N.A.O.L.I.	» 85.410.000
5) tutela alle lavoratrici madri	» 674.610.000
6) assegni familiari	» 11.025.000.000
	<u>L. 36.653.320.000</u>

Non è possibile distribuire il carico indicato di lire 13.484.060.000, per quanto si riferisce alla assicurazione malattie, per le diverse

(1) I dati riportati a pag. 10 rispecchiano l'ascesa degli oneri previdenziali agricoli.

prestazioni previste dall'assicurazione, perchè l'aliquota è globale; si possono invece fornire i dati riguardanti il consuntivo del 1951:

a) del numero degli assicurati con o senza diritto all'indennità di malattia e dei loro familiari;

b) del numero dei casi di malattia definiti e delle giornate di malattia;

c) dei coefficienti di morbidità in giornate di incapacità lavorativa ed in giornate indennizzate;

d) del numero dei ricoveri ospedalieri e delle giornate di degenza, dettagliatamente per gli assicurati e familiari;

e) degli indici di ricovero. Tali dati risultano dai seguenti prospetti:

ASSICURATI

LAVORATORI			Familiari	In complesso
con diritto indennità di malattia	senza diritto indennità di malattia	Totale		
1.875.382	2.234.496	4.109.878	2.084.235	6.194.113

Casi di malattia definiti	Giornate di malattia
478.653	8.016.579

Coefficienti di morbidità	
in gg. incapacità lavorativa	in gg. indennizzate
4,27	3,40

RICOVERO OSPEDALIERO

Lavoratori con diritto indennità malattia		Lavoratori senza diritto indennità di malattia	
Ricoveri dimessi	Giornate degenza	Ricoveri dimessi	Giornate degenza
66.648	944.959	123.612	1.545.252

FAMIGLIARI		COMPLESSO	
Ricoveri dimessi	Giornate degenza	Ricoveri dimessi	Giornate degenza
44.639	579.870	234.899	3.070.081

INDICI DI RICOVERO

I N C O M P L E S S O		
Frequenza di ricovero	Durata media degenza	Indice di degenza
3,79	13,07	0,50

Il numero dei pensionati agricoli per il 1951 è di 450.000 circa, con un importo globale di erogazioni di circa 24.500.000.000 con un *deficit* di quasi 20 miliardi. Non si hanno invece elementi per stabilire l'ammontare delle erogazioni per l'assicurazione tubercolosi perchè la gestione è unica per tutti i settori produttivi, nè per la tutela delle lavoratrici madri perchè trattasi di erogazioni disposte solo di recente con la legge 26 agosto 1950, n. 860.

La gestione invece degli assegni familiari presenta un *deficit* a tutto settembre di circa 2 miliardi.

XI. — RIFORMA INTRODOTTA COL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE - AREE DEPRESSE - DIVISIONE DEL TERRITORIO PER ZONE PROPORZIONALMENTE ALLA REDDITIVITÀ.

Abbiamo detto sopra che il salario è indice della produttività della terra, e che ad esso perciò deve essere proporzionato il contributo.

Abbiamo anche accennato che il sistema attuale, il quale si basa su due elementi « rigidi », numero dei lavoratori e delle giornate a tariffa unitaria di contribuzione (contributo annuo capitaro uguale e giornaliero e in misura fissa per tutto il territorio della Repubblica) non rispecchia le condizioni generali di redditività dell'agricoltura di ciascuna zona nè il grado di produttività specifica dei singoli fondi. Non è insomma aderente alla realtà.

Bisognava allora accostarsi il più possibile al salario medio convenzionale non già riferito a tutto il territorio nazionale ma alle singole provincie od a singole zone della stessa provincia. In altri termini si trattava di identificare il salario medio effettivo per ciascuna regione

o provincia o zona se è vero, com'è vero, che il salario è indice della produttività della terra e della prosperità dell'azienda.

Il sistema delle « quote fisse a giornata » poteva anche ritenersi vantaggioso, per la sua semplificazione contabile, finchè l'ammontare dei contributi era modesto, ma coll'incremento del gettito dei contributi e in previsione degli sviluppi della previdenza sociale è stato necessario introdurre anche nel campo agricolo il sistema adottato per gli altri settori della produzione: contributo ragguagliato al salario.

Nel settore agricolo però l'accertamento del salario individuale o del « caso per caso » presenta difficoltà quasi insuperabili. È stato quindi necessario ricorrere al salario medio convenzionale *per zona* e non per tutto il territorio nazionale. Per questo accertamento saranno di grande giovamento i contratti collettivi, dove esistono; oppure si dovrà ricorrere ai salari effettivamente corrisposti ricavandone le medie.

In base a questo sistema la determinazione del contributo a carico di ciascuna azienda si effettuerà accertando il numero di giornate lavorative occorrenti ed il numero di unità lavorative impiegato, nel modo che abbiamo visto — perchè nulla è innovato col presente disegno di legge al riguardo — calcolando quindi l'importo dei salari o dei redditi di spettanza dei lavoratori, secondo le misure convenzionali prestabilite, ed applicando le quote percentuali su questi importi (articolo 3).

Supponiamo, per esempio, che i salari medi convenzionali per le massime ripartizioni del territorio nazionale — Italia settentrionale, centrale, meridionale e insulare — per tutti i lavoratori uomini, donne e ragazzi delle categorie salariati, braccianti e compartecipanti sia-

no rispettivamente di lire 780, 650, 540 e 480; poichè attualmente per le categorie di lavoratori di cui trattasi vengono riscossi i contri-

buti unificati su circa 254 milioni di giornate con un gettito globale di lire 28.800.000.000, esso viene così ripartito:

	Giornate di lavoro tassate	Gettito dei contributi
Italia Settentrionale	130.000.000	15.000.000.000
Italia Centrale	22.000.000	2.500.000.000
Italia Meridionale	69.000.000	7.600.000.000
Italia Insulare	33.000.000	3.700.000.000

L'incidenza dei contributi sui salari determinata calcolando l'ammontare dei salari corrisposti in base alle giornate di lavoro tassate

e alle medie retribuzioni supposte, darà le seguenti risultanze:

	Ammontare salari	Gettito dei contributi	Incidenza dei contributi sui salari %
Italia Settentrionale (giornate 130.000.000 per 780)	101.400.000.000	15.000.000.000	14,79
Italia Centrale	14.300.000.000	2.500.000.000	17,48
Italia Meridionale	37.260.000.000	7.600.000.000	20,39
Italia Insulare	15.840.000.000	3.700.000.000	23,55

Lo stesso gettito globale di lire 28 miliardi e 800 milioni si potrebbe ottenere applicando l'aliquota fissa del 17,06 per cento (importo salari 168.800.000.000 \times 17,06 per cento) per

tutte le zone considerate ed in conseguenza l'onere contributivo attuale subirebbe la seguente percentuale in aumento o in diminuzione.

PERCENTUALE DI INCIDENZA DEI CONTRIBUTI SUI SALARI

	Percentuale attuale	Percentuale ipotizzata	Aumento o diminuzione dell'onere attuale %
Italia Settentrionale	14,79	17,06	+ 15,34
Italia Centrale	17,48	17,06	— 2,40
Italia Meridionale	20,39	17,06	— 16,33
Italia Insulare	23,55	17,06	— 27,65

Le conseguenze che sgorgano da queste considerazioni e soprattutto da queste cifre non hanno bisogno di essere illustrate: le regioni più povere sono sollevate da una parte dell'onere che dovrà essere sostenuto da quelle più ricche. Naturalmente il salario medio convenzionale che noi abbiamo considerato per le quattro grandi zone tradizionali del nostro Paese dovrà essere determinato per zone molto più ristrette (regioni, provincie e anche zone nella stessa provincia).

Mezzadria.

Il criterio che abbiamo illustrato per l'applicazione dei contributi, che viene adottato per salariati, braccianti e compartecipanti, viene sostanzialmente praticato anche per la conduzione a mezzadria con la sola variante che, anzichè fare riferimento a un salario giornaliero, ci si riferisce al reddito medio convenzionale annuo di ciascuna unità lavorativa della famiglia colonica. A mo' d'esempio si può presumere che detti redditi risultino come specificati qui sotto:

Ora vengono riscossi contributi per circa 2.250.000 unità lavorative della famiglia colonica con un carico individuale annuo eguale per tutto il territorio nazionale di lire 3.520,80 e con un gettito complessivo di L. 7.920.000.000 in cifra tonda.

Supponiamo che di 2.250.000 unità lavorative:

- a) n. 600.000 percepisca un reddito individuale di lire 135.000;
- b) n. 1.200.000 un reddito di lire 115.000;
- c) n. 450.000 un reddito di lire 100.000.

Si avrà un totale di 264 miliardi attribuibili per:

- lire 81 miliardi ai coloni di cui alla lettera a);
- lire 138 miliardi ai coloni di cui alla lettera b);
- lire 45 miliardi ai coloni di cui alla lettera c).

L'attuale gettito per contributi che è di lire 7.920.000.000 potrebbe ottenersi ragguagliando i contributi al 3 per cento del reddito medio

(264×3) e gli stessi ammonterebbero in cifra assoluta:

- lire 4.050 annue per i coloni con un reddito di lire 135.000;
- lire 3.450 annue per i coloni con un reddito di lire 115.000;
- lire 3.000 annue per i coloni con un reddito di lire 100.000.

Ne consegue che l'attuale carico uniforme di lire 3.520,80 subirebbe le seguenti variazioni in aumento o in diminuzione a seconda del maggiore o minore reddito percepito da ciascuna unità lavorativa:

- categoria a) aumento . L. 529,20=15,03 %
- categoria b) diminuzione » 70,80= 2,02 %
- categoria c) diminuzione » 520,80=14,80 %

È superfluo dire che variando i redditi individuali delle unità mezzadrili nell'ambito di uno stretto territorio e talvolta anche tra aziende confinanti è indispensabile che nello stabilire i redditi medi si faccia riferimento a zona ristrettissima.

La determinazione del reddito medio convenzionale annuo di ciascuna unità lavorativa della famiglia colonica ci lascia fortemente perplessi sulla bontà del criterio adottato e sulla sua efficacia ed idoneità a sopprimere ed abolire la sperequazione tanto criticata.

È noto infatti, e lo abbiamo già detto (pag. 16 in nota), quanto sia difficile stabilire quale sia il reddito in agricoltura: più difficile ancora determinare il reddito medio di ciascuna unità della famiglia colonica. Ma poichè questo ci pare sia ancora il criterio migliore e più adatto ad attenuare le sperequazioni lo accettiamo come il male minore inevitabile.

XII. — LA RIFORMA INTRODOTTA ELIMINA I LAMENTATI INCONVENIENTI? SONO GIUSTIFICATE LE CRITICHE CHE AD ESSA SI MUOVONO? PUNTI FERMI - PAROLE E FATTI - SOLIDARIETÀ E MUTUALITÀ.

Le tristi e dolenti note incominciano proprio qui, e sono anche le più dolorose perchè, si dice, le regioni più ricche debbono pagare per quelle più povere e l'Italia settentrionale in modo

particolare verrebbe gravata di un onere assai pesante e ingiustificato a favore del Sud con la non ultima conseguenza di accentuare la scissura tra Nord e Sud. Non è infatti logico, si dice ancora, nè equo che a parità di prestazioni previdenziali, e particolarmente per quanto riguarda gli assegni familiari, il contributo sia per ciascuna giornata di lavoro — base contributiva — inferiore per il Sud, maggiore per il Nord già gravato da un maggior numero di giornate ettaro-coltura in relazione al più intenso processo colturale produttivo.

Parità di trattamento postula parità di contribuzione; a prestazioni identiche corrisponda identico onere: se il contributo non copre il fabbisogno, intervenga lo Stato.

L'obiezione che a prima vista appare seria, ad un più approfondito esame si appalesa inconsistente.

L'assistenza e la previdenza sociale anche per i lavoratori dei campi costituisce per noi un pilastro contro il quale ogni tentativo di qualsiasi genere è destinato ad infrangersi. Tendiamo anzi ad estendere, a migliorare, a perfezionare e a completare l'attuale regime previdenziale.

La nostra attuale economia, lo abbiamo già detto, non può assumersi e assolvere l'obbligo della sicurezza sociale.

È vero d'altra parte che le regioni più ricche — il Nord per esempio — in forza della riforma proposta col presente disegno di legge dovranno pagare di più — e non solo per il Sud. *Ma ciò è giusto, è equo, è umano*, perchè là dove il reddito è maggiore, maggiore deve essere il contributo: un salario più elevato è indice di maggiore quantità di reddito agricolo.

Non altrimenti, senza dubbio, avverrebbe per il tributo-imposta che verrebbe rapportato alla produttività del terreno.

La parità di trattamento a parità di contributo è un concetto che vale per le assicurazioni private per le quali, a uguale rischio, corrisponde uguale premio indipendentemente dal reddito di cui gode l'assicurato. Alle assicurazioni obbligatorie invece deve presiedere, a nostro avviso, il carattere preminente di mutualità e uno spirito schietto di solidarietà che si realizza non solo con la distribuzione della copertura dei rischi in misura uniforme sulla massa degli assicurati, ma anche con la com-

misurazione al reddito degli stessi e, nella specie, alla retribuzione da essi percepita.

Negli altri settori della produzione diversi da quello agricolo questo principio ha avuto larga applicazione.

Questo spirito di solidarietà e di mutualità è stato invocato dal Presidente della Confagricoltura, conte Caetani, nel discorso pronunciato al recente Congresso nazionale degli agricoltori tenutosi in Roma. Egli disse: « ... Gli agricoltori sentono nella maniera più viva le istanze che vengono definite istanze di giustizia sociale. Questa giustizia non è soltanto nei programmi dei partiti e nei discorsi degli uomini politici ma soprattutto nel nostro cuore e nella nostra volontà: una giustizia che deve tendere ad accorciare le distanze sociali ».

E fu calorosamente applaudito! (1).

Speriamo che alle parole seguano i fatti!

Non è poi del tutto vero che il Nord paghi solo per il Sud: perchè anche al Nord vi sono aree depresse che saranno alleggerite, in parte, dell'onere attuale.

Voglio riferirmi solo alla Regione triveneta e alle provincie più povere di quella regione: Belluno, Gorizia, Rovigo e Udine.

La provincia di Belluno, per esempio, ha il 36 per cento di territorio sterile o quasi (oltre un terzo) mentre in tutto il territorio nazionale solamente un settimo; precisamente il 14,17 per cento, risulta territorio sterile o semisterile.

La provincia di Gorizia, la più piccola, la più povera e la più mutilata d'Italia, conta 13.239 ettari di superficie improduttiva (2).

Altre regioni del Nord lamentano vaste zone depresse (3). Ciò non vuol dire però che la obiezione degli agricoltori del Nord non abbia, diremo così, una certa qual giustificazione accidentale, di contorno.

La artificiosa inflazione degli elenchi nominativi aggrava l'onere che il Nord deve sopportare; il numero delle giornate di lavoro non accreditate; il salario tenuto basso fittiziamente e ad arte, la « declassazione » dell'operaio

(1) Congresso tenutosi a Roma nel dicembre 1952.

(2) POLACCO, *L'industrializzazione delle Venezie*. — MONTANARI, *Profilo dell'agricoltura delle Venezie*.

(3) Atti Parlamentari — Senato della Repubblica. Discussioni, vol. XV, pagina 19085 segg. Doc. 1183-A.

per corrispondere un salario più basso; la determinazione fittizia di giornate lavorative inferiore al fabbisogno; l'evasione dal pagamento dei contributi e la corresponsione delle prestazioni a chi non ha affatto diritto, l'arretratezza dell'agricoltura in talune zone non incoraggiano certo quello spirito di mutualità che noi abbiamo invocato e invochiamo. Noi siamo certi però che gli agricoltori del Nord sopporteranno anche questo nuovo aggravio, ma confidiamo pure che quelli del Sud si adopereranno con lena ad eliminare le cause che lo rendono più gravoso e gli uomini di Governo responsabili penseranno a non renderlo insopportabile per l'agricoltura.

XIII. — ESTENSIONE E PERFEZIONAMENTO DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI AGRICOLI - MEZZI PER FARLO (1).

Il citato ordine del giorno approvato dal Senato auspicava la estensione delle forme previdenziali ad altre categorie di lavoratori della terra come i piccoli coltivatori, gli affittuari e i piccoli proprietari coltivatori diretti.

Tutti conveniamo non solo sulla opportunità ma sulla necessità e sull'obbligo che ci incombe di estendere le forme previdenziali a queste categorie. Ma all'estensione delle prestazioni deve corrispondere un cospicuo aumento nel gettito dei contributi.

Aumento che si aggira sui 20 miliardi ed oltre — per assicurare i coltivatori diretti contro le malattie e la tubercolosi.

Infatti dai dati statistici in possesso dell'I.N.A.M. è risultato che se ai coltivatori diretti (piccoli proprietari ed affittuari) fossero estese tutte le prestazioni (assistenza sanitaria generica, specialistica, ambulatoriale ed ospedaliera) previste per l'assicurazione contro le malattie per i coloni e mezzadri, la quota

(1) La presente relazione era già dettata allorchè fu portata in discussione, tuttora in corso, alla Camera dei deputati, la proposta di legge n. 143 annunciata il 22 ottobre 1948, di iniziativa dell'onorevole Bonomi e di molti altri deputati per «l'estensione dell'assistenza malattie di coltivatori diretti», Camera dei deputati. Doc. 143-A. Resoconto sommario nn. 1076-1077.

capitaria da corrispondere per ciascuna unità sarebbe di lire 2.369 che, moltiplicata per il numero delle unità aventi diritto a tale assistenza (lavoratori e loro familiari), calcolate in numero di 6.426.500, darebbe un carico di lire 15.224 milioni.

Per l'assicurazione contro la tubercolosi, se si tiene presente che la quota base capitaria annua pagata per i coloni mezzadri è di lire 14,40 e quella per il contributo integrativo di lire 780; in uno, quindi, lire 794,40: applicando detta quota sul numero degli aventi diritto alle prestazioni per le famiglie coltivatrici dirette (numero 6.426.500 unità) si avrebbe un onere contributivo di lire 5.105.211.600; che aggiunto ai 15.224 milioni occorrenti per l'assistenza contro le malattie, raggiungerebbe l'ammontare di più di 20 miliardi.

Oltre all'estensione delle assicurazioni, che rappresenta per ora un vivo ardentissimo voto e un cocente desiderio, ci vuole il perfezionamento: le prestazioni debbono essere pronte, precise, non avarie e non difficili e sfrondate, per quanto è possibile, da carte, da visti e da ricette.

La ricerca e il «reperimento», come si suol dire, delle maggiori entrate per l'estensione e il completamento di queste forme assicurative nel settore agricolo non è compito nostro.

Ci sia tuttavia permesso di ricordare quanto avviene in Francia dove si applica una tassa su diversi prodotti agricoli e un certo contributo addizionale alla tassa sulla produzione (2).

XIV. — EMENDAMENTI AGGIUNTIVI E SOSPENSIVI CHE SI PROPONGONO AL DISEGNO DI LEGGE.

Compiuta così la nostra dimostrazione e la nostra disamina del disegno di legge, nel suo complesso, dovremmo ora passare all'esame delle norme contenute nei singoli articoli, se ciò non fosse già stato fatto esaurientemente nella relazione ministeriale che lo accompagna.

Riteniamo pertanto più utile e più opportuno suggerire e proporre alcuni emendamenti,

(2) Leggi 27 aprile 1946; 8 agosto 1950; 24 maggio 1951; decreto 7 novembre 1951. Vedi *Les lois sociales en agriculture* di PERRAUD-CHARMANTIER; DALLOZ: *Nouveau Répertoire de droit* 1952. Voce: Agriculture.

aggiuntivi o soppressivi, che, a nostro modesto avviso, tendono a migliorare il disegno di legge stesso.

Devonsi innanzi tutto tener presenti le agevolazioni concesse dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, la quale contempla « provvedimenti in favore dei territori montani », nel determinare i contributi di cui all'articolo 1 di questo disegno.

L'articolo 8 succitato invero concede maggiori facilitazioni di quelle che sono contemplate nell'articolo 6 del disegno di legge in esame che fu presentato (15 luglio 1952) prima che venisse pubblicata la legge sui territori montani (*Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1952). L'articolo 6 perciò non ha più ragione di essere e potrà essere soppresso, aggiungendo in calce all'articolo 1 un comma del seguente tenore, per esempio:

« Nel determinare le aliquote di cui al comma primo si terrà conto delle agevolazioni previste dal comma 3 del presente articolo e di quelle concesse dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991 ». Nella formulazione definitiva dell'articolo 4 si dovrà tener conto, nelle Province in cui si applica il sistema presuntivo del fabbisogno di mano d'opera per coltura, delle giornate lavorative che vengono prestate, nei lavori stagionali o di punta, dai membri della famiglia colonica o mezzadrile per essere detratte dal numero presunto occorrente per ogni azienda. Così pure non debbono essere calcolate le giornate prestate a titolo di « scambio di mano d'opera ».

L'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 che istituisce le Commissioni provinciali non fissa alcun termine alla loro durata in carica. Pare necessario supplire a questa lacuna. Si ritiene inoltre necessario, per i compiti assai delicati che a queste Commissioni la legge demanda, stabilire, in modo esplicito, che fra i tre rappresentanti dei datori di lavoro, in seno ad esse, debba essere nominato un rappresentante dei coltivatori diretti.

Si ritiene altresì giusto che le somme che dovranno essere recuperate in base all'articolo 7 del disegno di legge, lo siano Provincia per Provincia in rapporto alla situazione di ciascuna di esse e il carico non debba essere

distribuito con addizionale ai contributi normali su tutto il territorio nazionale.

Vi possono essere infatti — e vi sono — delle Province dove non esistono differenze perchè tutti hanno pagato i contributi dovuti che furono regolarmente accreditati. Non è concepibile che costoro siano premiati per la loro diligenza e puntualità nel soddisfare alle loro obbligazioni coll'addossar loro parte dell'onere dei morosi, dei negligenti e noncuranti debitori solvibili.

Basterà aggiungere al comma secondo dell'articolo 7, ad evitare ogni dubbio, « in ciascuna Provincia » dopo le parole « risultanti » e « recuperate » e dire « da stabilirsi provincialmente » dopo le parole « sui contributi normali ».

Si ritiene infine opportuno estendere anche alle ditte debtrici di somme inferiori alle lire 10.000 l'agevolazione di versare direttamente le somme dovute per l'anno di competenza e per gli arretrati nell'apposito conto corrente a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 maggio 1947, n. 493 che finora le aveva escluse.

L'8ª Commissione permanente (agricoltura e alimentazione) ha espresso parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge del quale noi pure, cogli emendamenti accennati che saranno proposti e dettagliatamente formulati, vi proponiamo, onorevoli senatori, l'approvazione.

La complessità della materia, la difficoltà del problema e la nostra pochezza ci varranno, osiamo sperarlo, la benevolenza degli onorevoli colleghi se la nostra disamina e la nostra esposizione appariranno incomplete e non soddisfacenti per tutti.

CONCLUSIONE.

La riforma che viene introdotta col presente disegno di legge in materia di contributi unificati in agricoltura non ha certo la pretesa di essere perfetta e di eliminare tutti i gravi inconvenienti cui ha dato e dà luogo la complessa e spinosa questione che li riguarda, nè di soddisfare i voti e i desideri di tutti gli agricoltori e di raggiungere l'auspicata semplifi-

cazione e snellezza nell'accertamento e nella riscossione dei contributi stessi.

Riconosciamo anzi che qualche difficoltà e talune incertezze e qualche sperequazione, per quanto attenuate, permangono ancora, ma sono, oserei dire, inevitabili per la natura stessa, l'indole, il carattere del problema da risolvere.

È stato autorevolmente affermato che « nessun sistema deve essere considerato come un feticcio » (1): quindi tutti i suggerimenti e le

(1) RUBINACCI, dal discorso pronunciato in data 25 gennaio 1952, insediando la Commissione centrale per i contributi unificati presso il Ministero del lavoro.

proposte che tendono a perfezionare e a migliorare il disegno di legge saranno bene accolti e presi nella dovuta considerazione, fermi restando i capisaldi che hanno permesso di attuare sul serio la previdenza sociale nell'agricoltura.

Tutti coloro cui stanno a cuore le sorti della nostra agricoltura e che si preoccupano della previdenza e assistenza per i nostri lavoratori debbono sentire il dovere di mettere a disposizione di una causa così nobile e degna la loro competenza, la loro tecnica, la loro esperienza, la loro capacità e intelligenza.

GRAVA, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il progetto di legge che ci è stato presentato per l'esame e la discussione riveste senza dubbio una importanza eccezionale. Infatti esso mette in discussione le leggi che garantiscono ai lavoratori agricoli la previdenza sociale la cui esiguità ed insufficienza è stata più volte denunciata. A questo propo-

sito crediamo opportuno richiamare l'attenzione del Senato, sulla entità delle prestazioni cui hanno diritto attualmente le diverse categorie di lavoratori agricoli, come elemento primario ed indispensabile di giudizio, se pur con indicazione orientativa di larga massima, ma ugualmente significativa.

CATEGORIE	Assicurazione malattia				Tutela Maternità Indennità Donne lavoratrici	Assegni familiari			Assicurazione infortuni temporanea		
	Prestazioni economiche		Prestazioni sanitarie	Ai familiari a carico		per figli	per moglie	per genitori	Uomini	Donne	Ragazzi
	Uomini	Donne e ragazzi al giorno al giorno									
1. Salariati fissi, braccianti o compartecipanti permanenti	150	100	Generica Ospedaliera Specialistica Farmaceutica	Generica Ospedaliera Specialistica	25.000	30	32	20	250	165	85
2. Braccianti o compartecipanti abituali	150	100	Generica Ospedaliera Specialistica Farmaceutica	Generica Ospedaliera Specialistica	25.000	30	32	20	250	165	85
3. Braccianti o compartecipanti occasionali	100	60	Generica Ospedaliera Specialistica Farmaceutica	—	15.000	30	32	20	250	165	85
4. Braccianti o compartecipanti eccezionali	60	40	Generica Sanitaria Specialistica	—	12.000	30	32	20	250	165	85
5. Coloni e mezzadri	—	—	Generica Ospedaliera Specialistica	Generica Ospedaliera Specialistica	—	—	—	—	—	—	—

NOTE. — Salariati fissi, braccianti, compartecipanti familiari e piccoli coloni, sono assicurati anche per la pensione d'invalidità e vecchiaia. — Le stesse categorie oltre ai coloni e mezzadri sono assicurate anche per la tubercolosi. — Le categorie a salario, pur essendo per legge assicurate da quattro anni per la disoccupazione, non ne godono, non essendo stato emanato il regolamento di esecuzione, tale regolamento non è stato emanato neanche per la legge sulla tutela delle lavoratrici madri.

I coloni e mezzadri, i coltivatori diretti sono assicurati per la sola indennità di permanente e le cure per gli infortuni; tale permanente, anche per i lavoratori a salario, si liquida in base al grado d'invalidità su massimali di salario di lire 135.000 per gli uomini e lire 90.000 per le donne; l'assicurazione infortuni non è compresa nei contributi unificati. Con recente accordo interconfederale gli assegni familiari sono stati elevati a lire 45, 37, 30 rispettivamente per figli, coniuge, genitori; e dal 1° luglio 1953 saranno portati a lire 60, 50 e 40; peraltro, tale accordo benchè si sappia approvato dal Consiglio dei Ministri non è stato ancora tradotto in legge.

Che i contributi necessari a garantire queste prestazioni siano eccessivi, secondo le affermazioni dei datori di lavoro, si può senz'altro smentire tenendo conto che l'onere complessivo da essi risultante, fatto uguale uno nel 1941 si eleva oggi solamente di 34 volte, mentre è noto che in genere i prezzi di tutti i prodotti compresi quelli agricoli hanno raggiunto indici molto superiori.

Resta comunque stabilito che, si valuti in un modo o nell'altro il peso degli oneri contributivi, essi sono largamente insufficienti per poter corrispondere le prestazioni assicurative ai lavoratori sia pur nella bassa consistenza prevista dalla vigente legislazione; resta anche il fatto che siamo ben lontani dal raggiungere in questo campo la parità di trattamento con i lavoratori di altri settori che pure è una giusta esigenza delle categorie agricole, come un dovere sociale della collettività nazionale.

Malgrado questo ci troviamo a discutere un progetto di legge la cui presentazione trova una giustificazione solo nella accettazione delle proteste mosse e sulle difficoltà nelle quali si troverebbero coloro che sono sottoposti agli obblighi di contributo; si tratta quindi di un progetto nel quale fra l'altro è evidente l'impostazione unilaterale di interessi.

Secondo la relazione ministeriale che accompagna il progetto di legge tale disagio avrebbe cause reali, che vengono riconosciute per vere senza però darne la dimostrazione. Quindi, senza illustrare la portata di tale disagio e come si manifesterebbe concretamente, si propone senz'altro di modificare le disposizioni esistenti per l'assistenza ai lavoratori agricoli. Fatto ancora più grave, non si dimostra se le disposizioni modificate conserveranno la loro efficacia, garantendo per lo meno un gettito di contributi uguale a quello attuale in modo da assicurare la continuazione delle attuali basse prestazioni. E neppure si accenna all'ipotesi che le misure possano diminuire i gettiti e quindi le prestazioni, eppure tale ipotesi è tutt'altro che da scartarsi.

Riteniamo che non sia possibile dare un giudizio sulla portata del progetto di legge ove non si cerchi di riconoscere le cause reali che lo hanno ispirato.

Da parte dei lavoratori sono state spesso mosse lagnanze sul funzionamento degli istituti pre-

videnziali; ritardi nella erogazione degli assegni familiari, ritiro dell'assistenza farmaceutica, ecc., alle quali si è aggiunta negli ultimi anni la strage fatta negli elenchi anagrafici nonché la declassazione di categoria come è ampiamente dimostrato dai seguenti dati ufficiali:

Dal 1948 al 1950 la rilevazione anagrafica ha mostrato il seguente andamento:

Salariati fissi.

Iscritti in meno:

Uomini	29.009
Donne	10.444
	<u>39.453</u>

Braccianti permanenti.

Iscritti in meno:

Uomini	16.472
Donne	13.900
	<u>30.372</u>

Braccianti abituali.

Iscritti in meno:

Uomini	63.043
Donne	61.025
	<u>124.068</u>

Braccianti occasionali.

Iscritti in meno:

Uomini	9.467
Donne	55.155
	<u>64.622</u>

Braccianti eccezionali.

Iscritti in più:

Uomini	32.450
Donne	17.855
	<u>50.305</u>

Elenchi speciali.

Iscritti in più:

Uomini	43.070
Donne	38.075
	<u>81.045</u>

In complesso risultano iscritti in meno:

Salariati fissi	39.453
Braccianti	87.524
	<u>126.977</u>

Sarebbe interessante analizzare le cifre. Noi pensiamo che si potrebbe dimostrare che lo smantellamento degli elenchi è fatto secondo un piano ben congegnato e secondo una ben definita difesa d'inconfessati interessi (infatti i salariati fissi sono depennati prevalentemente nel Nord ed i braccianti nel Sud; nei confronti delle donne l'estromissione è più massiccia, ecc.), ma vogliamo cogliere un solo e interessantissimo aspetto, che è quello delle giornate-prestazione che sono state sottratte; assumendo come dato di computo il minimo di frequenza di occupazione per ciascuna categoria e una frequenza

media superiore alla reale per gli iscritti negli elenchi speciali, si ha:

In meno:

$39.453 \times 300 =$	11.835.900
$30.372 \times 201 =$	6.104.772
$124.068 \times 151 =$	18.734.268
$64.622 \times 101 =$	6.526.822
	<u>43.201.762</u>

In più:

$50.305 \times 51 =$	2.565.555
$81.045 \times 45 =$	3.647.025
	<u>6.212.580</u>
	<u>36.989.182</u>

Come si vede gli arbitrari espedienti della estromissione e della declassazione han tolto ai lavoratori agricoli 37 milioni di giornate-prestazione.

Alle lagnanze dei lavoratori è stata fatta presente la deficienza dei fondi disponibili dovuta al gettito proporzionalmente decrescente dei contributi unificati. La causa di questa deficienza è dimostrata con abbondanza dalla tabella seguente.

Deficit espresso in giornate bracciantili uomo.

	Italia Settentrionale	Italia Meridionale ed Insulare
1940 — 170 milioni di giornate	30 %	70 %
1941 — 140 » » »	25 %	75 %
1942 — 120 » » »	20 %	80 %
1943 — 105 » » »	15 %	85 %
1944 — 96 » » »	15 %	85 %
1945 — 40 » » »	10 %	90 %
1946 — 35 » » »	10 %	90 %
1947 — 21 » » »	10 %	90 %
1948 — 49 » » »	10 %	90 %
1949 — 49 » » »	10 %	90 %

L'Istituto dei contributi unificati si è trovato di fronte ad una evasione di massa da parte dei contribuenti, la quale ha minacciato seriamente la possibilità di dare ai lavoratori le prestazioni previste dalla legge ed il cui fabbisogno è stato coperto per quel criterio di mutualità che per fortuna vige nelle nostre leggi assicurative.

Di tale fenomeno (l'evasione) non vi è traccia nella esposizione del Ministro, ma è evidente che il progetto di legge trae origine da esso. È questa una giustificazione? Noi pensiamo di no e crediamo non si possa rispondere decorosamente senza portare le prove della inevitabilità delle evasioni.

La inevitabilità delle evasioni si sarebbe potuta dimostrare solo dopo l'esame delle conseguenze delle misure prese contro di esse con i mezzi offerti dalla legge. Noi sappiamo molto bene che vi sono delle vittime nella applicazione del sistema: i coltivatori diretti per i quali ci siamo interessati per escluderli dalla ingiusta imposizione che ancora non è cessata con la funesta supposizione delle giornate di punta; ma per gli altri?

È opportuno a questo punto chiarire la natura dei contributi unificati.

Se, come si esprimono gli evasori e quelli che li appoggiano, i contributi unificati fossero una imposta, è chiaro che si sarebbe proceduto nei loro riguardi con gli stessi mezzi e gli stessi criteri coi quali si procede quando si verificano le evasioni dalle imposte e forse non ci sarebbe stata migliore occasione di applicare, nei confronti dei loro sostenitori, la legge che condanna la propaganda per lo sciopero fiscale; ma non è così.

I contributi per prestazioni assistenziali e quindi i contributi unificati, da chiunque siano pagati, secondo la dottrina e la giurisprudenza sono salario differito, ma sempre salario. Contro coloro che sono risultati contravventori all'obbligo del pagamento del salario nel quale è compreso anche il contributo assicurativo, si sarebbe dovuto procedere a norma di legge.

L'Istituto dei contributi unificati ed il Governo che lo controlla son venuti meno al loro dovere non salvaguardando quella parte del salario dei lavoratori la cui esazione era loro affidata. Le evasioni sono una sottrazione di salario. Invece di adempiere a questo dovere, con la legge oggi in discussione, si offre una sana-

toria per le evasioni passate. Si vuole offrire così anche il pretesto ed un precedente per le evasioni future?

Il progetto di legge accetta dunque come provato l'eccessivo peso dell'onere contributivo per l'assistenza ai lavoratori. La dimostrazione sarebbe data da una parte dalla bassa produzione unitaria delle zone meridionali (che sono quelle che hanno segnato il maggior numero di evasioni, che arrivano nella Provincia di Lecce al 55 per cento; Bari 60 per cento; Catanzaro 57 per cento; Catania 52 per cento; Palermo 40 per cento; Roma 45, ecc.) e il basso salario goduto dai lavoratori in tali zone. Si afferma che il basso salario è indice di basso reddito. È evidente l'errore connaturato a tali illazioni. Il basso reddito di una azienda commisurato alla massa dei prodotti non è in relazione con un analogo reddito della proprietà; anzi, per chiunque conosca i contratti di lavoro e i contratti agrari, specialmente di mezzadria e di colonia esistenti nel nostro meridione, sa perfettamente che la percentuale di reddito del proprietario o conducente confrontata con le spese di produzione è notevolmente superiore alla percentuale di reddito del proprietario o di un conducente dell'Italia settentrionale; questo a prescindere da un giudizio che sarebbe necessario dare sulla responsabilità del proprietario e del conducente di aziende dell'Italia meridionale nei confronti della situazione produttiva delle aziende.

Constatiamo peraltro che tale giudizio ha largamente giustificato gli interventi tutt'altro che rivoluzionari della legislazione della Repubblica italiana negli ultimi anni, sia per quanto riguarda la legge sulle terre incolte e mal coltivate, sia dalle susseguenti leggi Sila e Stralcio. La necessità di intervenire contro una classe di proprietari negati ad ogni concezione di progresso produttivo e sociale è stata unanimemente riconosciuta, anche se però nella pratica per la insufficienza di tali interventi tale classe abbia conservato in larghissima misura la terra ed i privilegi ed il potere che ad essa sono uniti.

È proprio vero che un proprietario meridionale che paga bassi salari e non paga i contributi, non può fare diversamente?

Sarebbe possibile dimostrare attraverso conti culturali che, proprio per l'arretratezza dei

sistemi colturali, la percentuale di reddito dei proprietari del Sud è più alta di quelli del Nord. Basta pensare per esempio che, mentre nel Nord nelle province più avanzate sono ritenute necessarie oltre 40 giornate di lavoro per un ettaro di grano, nel Sud le giornate necessarie sono computate intorno a 20 e che mentre nel Nord vi sono altre spese notevoli per il capitale agrario impiegato, nel Sud la mano d'opera è quasi tutta la spesa.

E quanto gioca la spesa della mano d'opera? Vediamolo. Il salario pagato nel Nord è di media di lire 1.100 giornaliero, più i contributi unificati eguale 1.235; il salario pagato nel Sud da 500 a 600 lire più i contributi unificati eguale a 635, 735; il che significa che le spese dei salari, compresi i contributi unificati contro i quali si eleva la protesta dei proprietari meridionali, sono enormemente inferiori a quelli del Nord.

Perché questi salari bassi nel Sud? Il reddito agricolo non vi entra. La ragione fondamentale si può far risalire in prevalenza ad una semplice legge di economia. L'offerta della mano d'opera è enormemente superiore alla richiesta in tali Regioni. E tale situazione è aggravata dalla permanenza di condizioni di carattere semi feudale che impediscono ai lavoratori agricoli di organizzare una energica resistenza allo strapotere dei proprietari per mezzo delle organizzazioni sindacali e dell'esercizio del collocamento. Dove la mano d'opera si recluta sulla piazza del paese, non vi può essere alto salario e garanzia contrattuale. Assieme all'alto tasso della rendita dovuto al monopolio terriero, questa è la ragione dei bassi salari del Sud e non il basso reddito agricolo.

È da notare inoltre, come dimostrano le lotte sindacali, che mentre il piccolo proprietario conducente o non, il quale svolge altre attività, cioè lavora, è quasi sempre propenso a riconoscere i miglioramenti richiesti dai lavoratori, siano essi operai agricoli o coloni parziari, la maggiore resistenza a queste rivendicazioni sia per quanto riguarda i salari che le altre materie di controversia, come il pagamento dei contributi unificati nel caso di mezzadria, viene fatta dai grossi proprietari il cui reddito evidentemente, in ogni caso, non è poi così basso da significare la rovina, qualora le rivendicazioni dei lavoratori vengano soddisfatte.

Sarebbe stato bene che il Ministro avesse illustrato i mille vergognosi sistemi di evasione che sono certamente a sua conoscenza. Dai falsi contratti di affitto imposti ai lavoratori i quali così invece di godere le prestazioni devono pagare i contributi, ai mezzadri costretti a pagare la loro parte di contributi incassati poi dai proprietari evasori, a false mappe catastali, ecc.

Chi conosce il Sud con le tristi sopravvivenze di tipo feudale può rendersi conto delle vere ragioni di questa resistenza al pagamento delle contribuzioni sociali. Quando queste, a causa dei bassi salari diventano parte importante, attraverso soprattutto gli assegni familiari, del reddito del lavoratore, stimolano la lotta per l'aumento del salario stesso, dando maggiore forza e dignità al lavoratore. L'aumento dei salari è sempre stato stimolo al progresso tecnico e sociale. Proprio questo ha trovato sempre nei proprietari del Sud ed anche in quelli delle zone depresse del Nord, i più decisi oppositori.

Dalle considerazioni sopra esposte si rileva che il progetto di legge che ci è presentato alla discussione non è giustificato da un esame reale della situazione esistente e che dovrebbe quindi essere senz'altro respinto. E noi lo respingiamo proprio per i principi che lo ispirano.

Per soddisfare richieste ingiustificate da parte di una categoria le cui responsabilità nei confronti dell'agricoltura e delle condizioni di arretratezza del Meridione d'Italia sono già stati largamente e ripetutamente documentati, esso minaccia di peggiorare le già misere condizioni di una numerosissima categoria di lavoratori ai quali nulla si può rimproverare, neppure l'arretratezza che non è colpa loro, e che hanno sempre dato sudore e sangue per il miglioramento delle loro condizioni e delle condizioni economiche delle campagne italiane.

Se l'evasione dei contributi unificati e il *deficit* che ne consegue per il fondo di prestazioni assistenziali ai lavoratori agricoli è la causa per la quale il Ministro ha presentato questo disegno di legge, il disegno di legge non dice come con la sua applicazione saranno garantite le prestazioni ai lavoratori e il finanziamento degli istituti assicurativi. Infatti il progetto propone sostanzialmente una riduzione

del gettito presunto. Che ne pensa il Ministro del Tesoro? Come intende salvaguardare la efficienza degli istituti assicurativi minacciati nella loro stessa esistenza dalla situazione che abbiamo denunciato?

Accetta forse le speranze del Ministro del lavoro che attraverso il progetto presente crede di incoraggiare i versamenti da parte degli evasori presenti e passati? Noi pensiamo che, al contrario, tenuta presente la entità della diminuzione proposta, si deve constatare che essa non si avvicina neanche lontanamente alla posizione presa dagli evasori che è quella di non pagare i contributi unificati. Basta a questo proposito considerare la portata delle proposte avanzate in materia e delle quali ci informa fra l'altro il Ministro: sovrainposta sul reddito agrario e dominicale o imposta generale. Siamo d'accordo con le considerazioni del Ministro nel respingere queste proposte, ma è ben chiara la portata delle richieste degli evasori che significano: la assistenza degli operai agricoli devono pagarla tutti i cittadini anche quelli che con l'agricoltura non hanno niente a che fare. È una proposta immorale; almeno fino a quando non si avrà quella riforma generale della previdenza sociale che è da tutti auspicata e che sarà un'altra cosa.

È lecito ed è necessario domandarsi allora: la scarsa comprensione, come la chiama il Ministro, che i nuovi interessi sociali incontrano nel settore rurale, e sarebbe meglio specificare « quale » settore rurale, non sarà invece incoraggiata dalla sanzione favorevole che le viene data col presente progetto di legge? È un dubbio che noi esprimiamo e che pensiamo dovrà essere seriamente considerato dal Senato, in quanto la legge stabilisce un principio pericolosissimo e che non potrà non avere enormi conseguenze in ogni settore della vita italiana.

Noi non siamo contrari ad una revisione del sistema fiscale e contributivo in generale, la quale sollevi da pesi eccessivi la massa dei contribuenti italiani e punti, secondo la Costituzione, verso una tassazione sul reddito, ma nel caso presente posto alla nostra discussione, noi ci troviamo di fronte ad un indirizzo contrario, cioè a concedere sgravi o alleviamenti proprio nei confronti di coloro i quali avendo i redditi maggiori si sono opposti a far fronte ai loro doveri.

Soltanto dopo una lotta seria contro l'evasione, soltanto dopo avere constatato le conseguenze di questa lotta nell'economia delle singole zone, sarebbe stato possibile appoggiare i provvedimenti atti a modificare e rendere meno pesante e più efficace il contributo per l'assistenza ai lavoratori.

Non si può essere e non siamo contrari al concetto mutualistico, non siamo contrari all'aiuto che i lavoratori meglio pagati possono offrire ai loro fratelli che vivono in condizioni peggiori, ma ci si deve opporre e ci opponiamo a che il sacrificio venga fatto dai lavoratori a favore di categorie di possidenti a cui il senso di solidarietà manca completamente. E domandiamo al Ministro: come permetterà agli istituti di previdenza di coprire il *deficit* che il suo progetto apre nei loro bilanci? Egli deve dire chi pagherà al posto di coloro che saranno esentati; come saranno assicurati a tutti i lavoratori agricoli, sia a quelli delle zone ad alto salario che a quelle a basso, le prestazioni a cui hanno diritto.

Da questo ne deriva che siamo contrari al principio informatore della legge. Questo però non significa che tutte le disposizioni della legge siano da rigettarsi. È nostro dovere far constatare che in materia di legislazione sul lavoro è diventata una norma, che proposte non accettabili siano accompagnate da proposte di miglioramento della situazione di determinate categorie di lavoratori. Infatti nella presente legge, alle disposizioni relative ad una modifica della riscossione dei contributi unificati, sono unite le proposte relative all'ordinamento del personale del Servizio dei contributi, le cui rivendicazioni sono sempre state sostenute dalle organizzazioni sindacali. La proposta quindi non si può non accettare, così come le proposte relative al recupero dei versamenti necessari per la pensione per i lavoratori agricoli.

Noi riteniamo che sarebbe più saggio e più onesto presentare tali questioni in appositi disegni di legge onde non porre i parlamentari nella alternativa di accettare in blocco o rifiutare in blocco.

A questo proposito riteniamo opportuno ricordare un precedente disegno di legge presentato da un altro Ministro del lavoro, il quale presentava le stesse caratteristiche (ci rife-

riamo alla legge Fanfani del 29 aprile 1949, n. 264), e che, mentre da una parte proponeva di annullare il diritto conquistato dai lavoratori a esercitare il collocamento, proponeva dall'altra per i lavoratori agricoli un sussidio di disoccupazione. Ricordiamo tale legge per i risultati della sua applicazione che si possono così definire: i lavoratori agricoli non possiedono più il collocamento, e non hanno realizzato il sussidio di disoccupazione.

Non possiamo nascondere il legittimo sospetto che anche questa legge così come è formulata non porti ad analoghe conseguenze che potrebbero essere: di una diminuzione delle prestazioni ai lavoratori agricoli ed un inizio di smantellamento del sistema previdenziale italiano e il rinvio delle pensioni per i vecchi braccianti e della sistemazione degli impiegati del Servizio contributi unificati o una sistemazione non soddisfacente.

Malgrado questa sfiducia e il giudizio dato sul disegno di legge, riteniamo che sia doveroso, nell'interesse dei lavoratori agricoli, dare il nostro contributo al miglioramento del progetto stesso attraverso la discussione degli articoli e la presentazione di appositi emendamenti.

Abbiamo già osservato come per effetto della sperequazione nella distribuzione degli oneri l'incidenza dei contributi tenda a trasferirsi con relativo maggior peso, sulle piccole e medie aziende coltivatrici, malgrado certe facilitazioni, anche di recente loro accordate; al qual proposito notiamo come sia da respingere la dichiarazione contenuta nella relazione ministeriale secondo cui i coltivatori diretti sarebbero esclusi dal pagamento dei contributi unificati; essi sono viceversa colpiti attraverso l'artificiosa presunzione di giornate per lavori stagionali che non trovano alcuna giustificazione, da un punto di vista tecnico-agronomico, se non in eccezionali casi di monocultura cerealicola, ma ai quali si ricorre come comodo quanto odioso espediente per sollevare dagli oneri coloro che assumono mano d'opera.

Perchè, ci si domanda, in un disegno di legge che vuol modificare l'attuale congegno di accertamento e di distribuzione degli oneri, invece di negare l'evidenza per lasciare in questo settore le cose come stanno, non si è cercato di provvedere anche e soprattutto a libe-

rare questi modesti operatori economici da ingiustificati gravami?

Non si è fatto perchè non si vuol fare; come non si è voluto provvedere alla formulazione di una norma che risolvesse la ormai annosa questione della rivalsa nel settore della mezzadria e colonia; eppure in questo campo non sono mancati i conforti dell'interpretazione autentica delle disposizioni del regio decreto-legge 2 aprile 1946, n. 142, fornita dai Ministri del lavoro e della giustizia; lo stesso Ministro proponente, allora Sottosegretario allo stesso Dicastero, ebbe ad esprimersi in termini chiaramente favorevoli alla tesi dei lavoratori coloni e mezzadri, impegnandosi per la emanazione di un conforme decreto d'interpretazione autentica; quale migliore occasione si è offerta all'onorevole Ministro di mantenere il suo impegno? Perchè non lo ha mantenuto?

Non ha provveduto e non ha mantenuto perchè questo avrebbe contrastato con gli scopi che il disegno di legge si ripromette di perseguire e che, come abbiamo già detto, consistono in una impostazione unilaterale d'interessi; se ci fosse ancora bisogno di ulteriore dimostrazione, la troviamo insita in ogni formulazione normativa del progetto.

Quale contenuto ha la facoltà che si vuole concedere alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1949, di stabilire le tabelle per ettaro-coltura con riferimento alle classi catastali?

Questo contenuto: di offrire ancora nuove possibilità di abbassamento di coefficienti colturali e quindi di contrazione del gettito, che vuol dire nuovo colpo assestato alle prestazioni previdenziali; di fornire agli agrari nuove e concrete possibilità di evasione che invece di essere perseguita, viene ad avvalersi del crisma delle legalità.

Se la legge prevede che il contributo si applica sul prodotto fra i salari e la frequenza di occupazione, intende con chiara evidenza riferirsi alla reale media occupazione e non potrebbe essere altrimenti perchè in essa si sostanzia il diritto dei lavoratori ad una corrispondente somma di prestazioni; ora, è arcinoto che il catasto non riflette mai lo assetto colturale attuale delle superfici accatastate ed è estremamente lento ad aggiornare le varia-

zioni di ogni tipo; per cui il riferimento al catasto non significa altro che assumere coefficienti culturali di gran lunga inferiori a quelli reali e pertanto costituire una non idonea base per l'applicazione dei contributi.

Tutto ciò è stato avvertito dallo stesso Ministro competente che pertanto ha ritenuto di dover fare mostra di apportare un correttivo che peraltro è privo di ogni contenuto perchè, nella pratica, d'impossibile applicazione; correttivo platonico quindi perchè la situazione che intende disciplinare nei casi singoli dovrebbe essere accertata dai funzionari del Servizio contributi unificati, che non ha mezzi e facoltà per farlo se non quelli limitatissimi della normale procedura amministrativa.

E per quale ragione si vuole abolire, senza averne l'aria, il parere della Commissione centrale espressamente previsto dalla legge 8 febbraio 1945, n. 75, in materia di determinazione delle aliquote annuali?

Evidentemente non dà fastidio l'organo consultivo di per sé stesso considerato che nei sette anni in cui ha operato in questo campo ha dato ampia dimostrazione di profondo senso di responsabilità nel quadro dell'applicazione delle leggi, nonchè di riconosciuta e forse eccessiva moderazione; dà fastidio il fatto che tale organo precostituisca una idonea base tecnico-finanziaria di computo per la determinazione delle aliquote, rendendo con ciò troppo chiaro e smaccato il gioco del Governo che disattendendo gli interessi dei lavoratori e non preoccupandosi della sorte finanziaria delle gestioni, blocca dallo scorso anno le aliquote stesse; la posta per gli agrari è cospicua e nell'orientamento governativo sanno di avere sempre la carta vincente che l'anno scorso ha fruttato loro 6 miliardi circa.

Non può essere considerata estranea a questo gioco la norma che dispone di applicare le aliquote dell'anno precedente ove alla data del 1° gennaio non sia stato emanato il decreto sulle aliquote; apparentemente sembra soccorrere ad esigenze funzionali, quali ad esempio la tempestiva formazione dei ruoli; nella sostanza però essa rappresenta il naturale corollario dell'abolizione del parere della Commissione centrale; i Ministri concertanti cioè non vogliono avere pressioni di alcun genere; tanto meno quelle che derivano dall'osservanza di disposi-

zioni di legge o da espressione di giuste esigenze dei lavoratori interessati, che ad esse disposizioni necessariamente si ricollegano; è in definitiva una scappatoia di puro comodo e di sempre possibile arbitrio.

È infine assai sintomatico il fatto che in un disegno di legge impostato sul principio della discriminazione, questo viene abbandonato proprio quando potrebbe operare nel senso dell'equità distributiva; è il caso della facilitazione concessa per i terreni ubicati nei Comuni dichiarati montani; non si può non rilevare infatti che anche in questi Comuni (con particolare riferimento al criterio seguito per la loro caratterizzazione, che consiste nel determinare un'altitudine media in funzione del dislivello fra la minima e la massima) possono esistere aziende di ragguardevole ampiezza con notevole tenore culturale e conseguente tenore redditizio; non a caso si è fatto riferimento alle aziende; sono esse che costituiscono l'unità di gestione e di conduzione in funzione delle quali, nonchè delle esigenze della lavorazione e della produzione, danno necessariamente occupazione a mano d'opera subordinata o comunque associata; ci sembra giusto ed equo pertanto che sia mantenuta la facilitazione fino ad un certo limite di reddito oltre il quale, essa non troverebbe alcuna morale giustificazione.

Con ciò si attuerebbe una giustizia redistributiva, accordando la riduzione degli oneri ad aziende che, obiettivamente, si trovano in effettive disagiate condizioni.

Il disegno di legge propone la sistemazione della questione degli arretrati nell'assicurazione obbligatoria d'invalidità e vecchiaia, riferiti al periodo 1940-1952; per effetto del costante *deficit* di gestione nella maggior parte delle provincie italiane, ai giornalieri di campagna non sono stati accreditati contributi per quanti ne avrebbero avuto diritto in relazione alla loro frequenza di occupazione; per cui ogni posizione assicurativa è rimasta carente di sensibile quota di accreditamenti, impedendo con ciò a coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile di godere della pensione.

Non vi può essere dubbio che per effetto di questa disposizione e non potendone mettere in discussione l'efficacia giuridica nel senso dell'obbligatorietà e dell'osservanza, si viene a costituire una ragione di credito certo dei lavo-

ratori agricoli nei confronti della gestione unificata, credito realizzabile nel periodo di cinque anni.

Stando così le cose, emerge in modo chiaro che tale disposizione sarebbe priva di contenuto sostanziale, ove non fosse al tempo stesso prevista e codificata una norma per effetto della quale viene riconosciuto il diritto alla immediata sistemazione della posizione assicurativa e per conseguenza alla liquidazione della pensione a tutti coloro che all'entrata in vigore della legge abbiano raggiunto l'età pensionabile, nonchè il riconoscimento d'identico diritto a tutti gli altri lavoratori che raggiungeranno tale età in ciascuno degli anni successivi.

* * *

Nel riaffermare la nostra opposizione di principio al disegno di legge ed in particolare

alle ragioni che lo hanno ispirato, dichiariamo peraltro che lo discuteremo ampiamente onde riuscire, come ci auguriamo, ad annullarne l'asprezza nei confronti di tutte le categorie di lavoratori agricoli che hanno diritto di trovare nel Senato una difesa dei loro interessi vitali.

Siamo chiamati ad esprimere la nostra sensibilità di legislatori, in un settore di enorme interesse per i lavoratori delle campagne, che pongono chiaramente una profonda ed umana esigenza di un sempre maggiore e migliore adeguamento dei loro diritti sociali alla condizione di bisogno da cui scaturiscono.

Dobbiamo perciò impedire che i lavoratori siano danneggiati in questi loro diritti.

BOSI, *relatore per la minoranza.*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO.

Art. 1.

I contributi agricoli unificati di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sono determinati:

a) mediante aliquote percentuali da applicarsi su salari medi o convenzionali per le categorie dei salariati fissi, giornalieri di campagna e compartecipanti;

b) mediante aliquote percentuali da applicarsi su redditi medi o convenzionali per le categorie dei mezzadri e dei coloni parziari.

Per cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aliquote percentuali sono annualmente determinate per ciascuna voce di contribuzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, sulla base degli accreditamenti eseguiti a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonché dalle risultanze finanziarie dell'ultimo esercizio delle gestioni cui i contributi si riferiscono e dell'importo globale dei salari e dei redditi imponibili, determinati a norma del successivo articolo 3.

I contributi di cui trattasi possono essere determinati, col decreto di cui al precedente comma, in misura ridotta o in quota fissa annua per ciascuna zona, relativamente ai fondi condotti a economia, mezzadria o colonia parziaria, quando la superficie non superi due ettari di coltura normale o un ettaro di coltura specializzata.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia stato emanato il decreto di cui al secondo comma, che fissa le aliquote per l'anno di competenza, i contributi sono applicati in via provvisoria sulla base delle misure fissate per l'anno precedente.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA MAGGIORANZA
DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

*Identico.**Identico.**Identico.**Identico.*

Art. 2.

I salari medi o convenzionali di cui all'articolo 1 sono determinati, per ciascuna Provincia o per gruppi di Comuni di ciascuna Provincia, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, sulla base delle retribuzioni contrattuali risultanti dagli accordi stipulati fra le associazioni sindacali o delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Con lo stesso decreto sono altresì determinati i redditi medi o convenzionali di cui all'articolo 1, tenendo presente in via comparativa il reddito dominicale medio di poderi aventi carattere di normalità nelle singole zone.

I salari medi o convenzionali sono riferiti a una giornata di lavoro ed i redditi medi o convenzionali sono riferiti a un anno agrario e ad una unità lavorativa delle famiglie mezzadrili o coloniche.

I redditi medi o convenzionali sono ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento, quando la somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, per il podere o per il fondo concesso a mezzadria o colonia parziaria sia inferiore, nella media per ettaro, a lire 200 ed a lire 150.

Art. 3.

L'importo dei salari assoggettabili a contribuzione per le aziende che impiegano salariati fissi, giornalieri e compartecipanti, è determinato in base ai salari medi o convenzionali di cui all'articolo 2 moltiplicati per il numero delle giornate di lavoro accertate ai sensi del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 e successive norme integrative e modificative.

L'importo dei redditi assoggettabili a contribuzione per le aziende mezzadrili o coloniche è determinato in base ai redditi medi o con-

Nel determinare le aliquote di cui al primo comma si terrà conto delle agevolazioni previste dal terzo comma del presente articolo e di quelle concesse dall'articolo 8 della legge 25 luglio 1952 n. 991.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

venzionali di cui all'articolo 2 moltiplicati per il numero delle unità lavorative delle famiglie mezzadrili e coloniche, tenuto conto, nei singoli casi, delle riduzioni di cui all'ultimo comma del citato articolo.

Art. 4.

Le Commissioni provinciali di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, ove le caratteristiche dell'ambiente agricolo lo richiedano, possono stabilire le tabelle delle giornate medie di lavoro occorrenti per le singole colture e per gruppi di colture su un ettaro di superficie, e gli altri coefficienti previsti dal citato articolo, con riferimento alle classi catastali di ciascun Comune e possono altresì determinare le giornate di lavoro in relazione alla somma del reddito dominicale e del reddito agrario iscritti in catasto per ciascuna azienda.

Le tabelle riferite a classi catastali o ai redditi dominicali e agrari non si applicano nei confronti dei fondi per i quali la qualità di coltura in atto non sia rispondente a quella risultante in catasto, fino a quando non siano state introdotte nel catasto stesso le necessarie variazioni.

Art. 5.

I coloni parziari sono equiparati ai partecipanti familiari, sia agli effetti delle prestazioni previdenziali che agli effetti delle contribuzioni, quando il fondo ad essi concesso a colonia comporta l'impiego di non più di 120 giornate di lavoro per ciascun anno agrario.

Art. 6.

La misura dei contributi agricoli unificati annualmente stabilita ai sensi dell'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dell'articolo 1 della presente legge, è ridotta del 50 per cento per i terreni ubicati nel territorio dei Comuni dichiarati montani a norma dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, recante disposizioni in materia di finanza locale.

Art. 4.

Nelle Province in cui si applica il sistema dell'accertamento presuntivo del fabbisogno di mano d'opera per ettaro-cultura, la Commissione provinciale, di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, determina il numero annuo medio delle giornate che nelle aziende condotte a coltivazione diretta o a mezzadria e colonia si presumono non eseguibili dalla mano d'opera familiare per lavoro stagionale o di punta, riferito alle colture che lo richiedono. Determina altresì il limite al disotto del quale non debbono applicarsi giornate per lavori stagionali e il numero di giornate che, dall'importo complessivo di quelle presunte, a norma del precedente comma, deve essere detratto per ciascuna unità lavorativa della famiglia del coltivatore diretto, del mezzadro o del colono parziario, in relazione all'attività lavorativa da essi esplicata anche nei lavori stagionali o di punta.

Agli effetti di cui al primo comma non si calcolano le giornate prestate per scambio di mano d'opera.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Soppresso.

Delle minori entrate derivanti dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si terrà conto nella determinazione delle aliquote di cui al comma secondo dell'articolo 1.

Art. 7.

L'azione per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura è limitata all'anno in cui l'accertamento è notificato ed ai quattro anni precedenti.

Le differenze di contribuzioni risultanti tra l'importo degli accreditamenti da operarsi a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi sulla base delle deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e le riscossioni effettuate per il periodo dal 1940 al 1952, dedotte le somme relative al periodo anzidetto, che in base a motivate previsioni, risultino accertabili nel biennio 1953-54, saranno recuperate, mediante addizionale sui contributi normali, limitatamente ai contributi base della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e della assicurazione tubercolosi in un periodo di cinque anni a cominciare dal 1954.

Art. 6-bis.

I componenti la Commissione provinciale prevista dall'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Con il 1° gennaio 1954 decadono dalla carica, salvo riconferma, tutti i componenti delle Commissioni provinciali.

Tra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere nominato un rappresentante dei coltivatori diretti, sentita la organizzazione di categoria.

Art. 7.

Identico.

Le differenze di contribuzioni risultanti in ciascuna Provincia, tra l'importo degli accreditamenti da operarsi a favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi sulla base delle deliberazioni adottate dalle Commissioni provinciali ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e le riscossioni effettuate per il periodo dal 1940 al 1952, dedotte le somme relative al periodo anzidetto, che in base a motivate previsioni, risultino accertabili nel biennio 1953-54, saranno recuperate, in ciascuna provincia, mediante addizionale sui contributi normali, da stabilirsi provincialmente, limitatamente ai contributi base dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e della assicurazione tubercolosi in un periodo di cinque anni a cominciare dal 1954.

Art. 7-bis.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, è data facoltà alle ditte indicate nell'articolo stesso

anche se debtrici di quote inferiori a lire 10.000, di versare direttamente le somme dovute per l'anno di competenza e per arretrati nell'apposito conto corrente in quattro rate uguali, scadenti la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre di ciascun anno.

Le ditte che non effettuano il versamento diretto della prima rata entro il 5 febbraio di ciascun anno sono iscritte in ruoli speciali da porre in riscossione con la procedura e le modalità previste dall'articolo 1 del decreto sopra menzionato con inizio dalla rata di aprile di ciascun anno, abbinando l'esazione delle prime due rate in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 24 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive modificazioni.

In seguito all'avvenuto versamento della prima rata entro il 1° febbraio di ciascun anno è sospesa la iscrizione a ruolo dell'intero ammontare del contributo. Qualora non sia eseguito il versamento diretto della seconda, della terza e della quarta rata, entro il termine per ciascuna stabilito, si procederà alla riscossione dell'intero carico contributivo insoluto in ruoli speciali da porre in riscossione, secondo la procedura e le modalità di cui al già citato articolo 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 493, con le rate di agosto e dicembre dello stesso anno e di febbraio dell'anno successivo, a seconda che sia rimasto insoluto il versamento diretto scadente il 5 giugno, il 5 settembre o il 5 dicembre.

Tali ruoli sono riscossi in tre rate uguali se posti in riscossione con la rata di agosto ed in una soluzione se posti in riscossione con la rata di dicembre dello stesso anno o con quella di febbraio dell'anno successivo. Per la riscossione dei ruoli medesimi spetta agli esattori ed ai ricevitori provinciali l'aggio vigente nel Comune aumentato del 50 per cento.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sarà approvato lo statuto del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli

Art. 8.

Identico.

unificati, ente di diritto pubblico, istituito con il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Il regolamento organico del personale del Servizio anzidetto sarà deliberato dalla Commissione centrale di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo ed approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

Alle spese relative al funzionamento del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati provvedono gli Istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza sociale cui si riferiscono i contributi di cui all'articolo 1, nella misura da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in proporzione al gettito dei contributi medesimi.

Art. 9.

Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, a riunire in testo unico le norme di carattere legislativo, relative all'accertamento e alla riscossione dei contributi agricoli unificati e all'accertamento dei lavoratori agricoli e dei coloni e mezzadri, con facoltà di coordinarle, modificarle ed integrarle, fermi restando i principi ed i criteri direttivi che informano l'ordinamento vigente della materia.

Art. 9.

Identico.